Paolo Rendina, Katia Arrighi, Francesco De Nardo

LA GUIDA PER LO SPORT AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Tutti gli interventi statali, del CONI e delle Federazioni sportive

Aggiornato con il D.L.19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio e con la documentazione disponibile al 1 giugno 2020

- Le sospensioni dei pagamenti
- Le indennità per i collaboratori sportivi
- I canoni di locazioni dei locali adibiti allo sport
- Le assemblee per l'approvazione dei bilanci e rendiconti



LA GUIDA PER LO SPORT AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Tutti gli interventi statali, del CONI e delle Federazioni sportive

Aggiornato con il D.L.19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio e con la documentazione disponibile al 1 giugno 2020

- Le sospensioni dei pagamenti
- Le indennità per i collaboratori sportivi
- I canoni di locazioni dei locali adibiti allo sport
- Le assemblee per l'approvazione dei bilanci e rendiconti



A tutti gli sportivi che stanno giocando la loro partita più dura.

Al Prof. Francesco Proietti perchè con lui questa partita la vinceremo insieme.

Agli amici e familiari perchè non smettano mai di sostenerci.

Paolo Rendina

Avvocato Tributarista e Socio UNCAT - Unione Camera Nazionale Avvocati Tributaristi

Katia Arrighi

Consulente del lavoro e delegata CONI Como e docente Scuola dello Sport CONI Lombardia

Francesco De Nardo

Presidente Nazionale Ass. Consulenti dello Sport e Terzo Settore e dirigente nazionale del C.S.E.N.

Coordinatori Nazionali di FiscoCsen portale di consulenza e informazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., Ente di Promozione Sociale Nazionale ed Ente Assistenziale riconosciuto dal Min. Interni.

ISBN: 9788891643599

© Copyright 2020 Maggioli Giugno 2020 www.fiscoetasse.com



Prefazione alla 2º Edizione

Questa seconda edizione esce a pochi giorni dalla ripresa delle attività, o meglio, dalla parziale uscita dal c.d. lockdown a seguito dei dati sempre più incoraggianti sull'andamento epidemiologico nel nostro Paese.

Per il rapporto schietto che si vuole sempre intrattenere con i lettori si è deciso che questo e-book fornisse nuovamente un excursus normativo dall'inizio della crisi fino ai giorni nostri ma scevro di qualsivoglia commento o orpello che non solo avrebbe appesantito la lettura ma, soprattutto, avrebbe potuto indurre ad un'errata chiave di lettura e per la quale si rimanda alle Circolari e chiarimenti degli Enti preposti comunque citate anche in questo lavoro quando e se pubblicate.

Non di meno si è cercato di richiamare solo in parte le disposizioni superate da testi normativi più recenti ovvero non più in vigore solo mantenendo quelle che - per praticità - si è ritenuto potessero offrire una lettura sistematica dei provvedimenti per futuri (e non auspicabili) controlli fiscali o contenziosi.

Ancor di più oggi, quindi, I e-book su sport e coronavirus si propone di essere una vera e propria guida in continuo aggiornamento per seguire l'evoluzione normativa che sta interessando il mondo sportivo, professionistico e dilettantistico, al tempo di Covid-19. Con uno sguardo al mondo degli enti non commerciali in generale.

Con questo strumento ci si augura di poter fornire ai professionisti una serie di strumenti e informazioni aggiornate in un momento in cui l'epidemia ha sconvolto non solo le modalità operative del lavoro di molti operatori del settore ma, soprattutto, l'intera popolazione limitata nelle attività del tempo libero promosse dalle stesse realtà di base.

L'emergenza coronavirus ha comportato l'emanazione di una serie di provvedimenti che hanno da subito posto limitazioni alle attività nelle palestre, centri sportivi e impiantistica in generale per poi proporre misure di sostegno anche per la fase di ripresa.

Il processo è cominciato sin dal 23 Febbraio allorquando con il D.L. n.6 del 23 Febbraio 2020, poi convertito in Legge n.13, veniva data la possibilità al Governo di emanare specifici Decreti che, prima limitatamente alla c.d. zona rossa, disponessero la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo, seppur svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, co. 2, lett. c e 3).

Di li a pochi giorni si sarebbero quindi succeduti una carrellata di Decreti sempre più limitativi della libertà personale segnando il lockdown con il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che disponeva l'estensione all' intero

territorio nazionale, ed inizialmente fino al 3 aprile 2020, delle misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020. Veniva quindi imposta la chiusura degli impianti sciistici e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, ed il divieto alla celebrazione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Venivano quindi dapprima sospesi i campionati amatoriali, quindi annullate le Finali di Coppa del mondo di sci alpino a Cortina d'Ampezzo e, per la prima volta dal dopoguerra, veniva sospeso il massimo campionato di calcio della Serie A e delle altre massime serie di basket, pallavolo, pallamano etc. A livello europeo, con eccezione dei soli campionati Bundesliga e Premier League che si sarebbero però fermate pochi giorni dopo, venivano sospese tutte le competizioni sportive. A livello internazionale si fermavano anche la Formula 1 e il Moto Gp.

Successivamente l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 disponeva che non fosse più consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, mentre restava consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Il D.P.C.M. 1 aprile 2020, che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, nonché dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, al contempo modificando ulteriormente l'art. 1, co. 1, lett. d), del DPCM 8 marzo 2020 dava attuazione al D.L. 25 Marzo con il quale veniva ulteriormente prorogato dal 4 al 13 aprile 2020 il termine di sospensione delle attività, eventi e manifestazioni e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Il successivo Decreto 10 Aprile prolungava ulteriormente la sospensione sino al 3 Maggio compreso mantenendo inalterate le precedenti prescrizioni limitative.

Infine, come detto, solo con i D.L. 33/2020 ed il successivo D.P.C.M. 17 Maggio 2020 (modificato solo per quanto concerne l'art. 1 cc) il successivo 18 Maggio), si è avviato il vero e proprio processo di ripresa delle attività sportive. Prima per quelle individuali e poi per quelle dei centri sportivi con le ovvie e doverose limitazioni di cui si dirà nel corso della trattazione.

Dal punto di vista degli aiuti al mondo sportivo e, più in generale, delle misure ad esso indirizzate, meritano sicura attenzione il recente D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) che, seppur in parte, riprende e richiama il precedente D.L. n.18 del 17/03/2020 c.d. Cura Italia (oggi convertito in Legge n.27/2020 con alcune modifiche), il Decreto del M.E.F. 6 Aprile (sulle collaborazioni sportive), ed il D.L. 23 dell'8 Aprile (c.d. Decreto liquidità in corso di conversione al Senato) a cui si affiancano, per doverosa conoscenza, svariati provvedimenti Regionali in supporto al comparto sportivo ed, evidentemente, in ragione dell'Art. 117 della Carta Costituzionale che prevede, in materia di sport, una legislazione concorrente Stato-Regioni.

In questa continua evoluzione legislativa si colloca l'idea di FiscoeTasse di aggiornare il presente e- book periodicamente al fine di offrire ai professionisti del settore una guida costantemente aggiornata di tutte novità normative che interessano l'associazionismo e lo sport in particolare.

Nel momento in cui andiamo in pubblicazione, a seguito della conferenza stampa tenuta dal Ministro Spadafora, si è in attesa della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.sport.governo.it/it/) del regolamento per l'accesso al fondo perduto riservato agli Enti Sportivi (art. 217 D.L. 34/2020 Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale) nonché delle modalità operative per la richiesta di indennità per gli sportivi che non avevano fatto richiesta per il mese di Marzo.

Avvertiamo, infine, che in ragione della eco compatibilità di strumenti operativi come questo e-book, non ci fermerà dal proporre un ulteriore e più aggiornata versione di questa guida nella speranza che possa essere l'ultima così potendo scrivere la parola fine a questa tragica fase emergenziale.

Indice

Prefazione alla 2° Edizione	4
1. La sospensione dello sport	8
1.1 Interventi statali e sospensione dello sport	8
1.2 Interventi del C.O.N.I., federazioni e ministro dello sport	20
2. Le manovre a favore dello sport	26
2.1 Decreto cura Italia	26
2.2 Decreto liquidità	28
2.3 Decreto Rilancio	28
2.4 Associazionismo sportivo e terzo settore	42
3. Sospensione versamenti	43
4. Indennità Una Tamntum	47
4.1 Amministratori di Società Sportive Dilettantistiche r.l. e la nota I.N.P.S. del 1 Giugno 2020	60
5. Mutuo light	62
5.1 Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impian sportiva (legge 1295 del 1957)	
5.2 Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva	63
6. Locazioni associative	68
7. Rimborsi, di viaggio, tiketing e abbonamenti	73
8. Assemblee e approvazione rendiconto	79
9. La dichiarazione sostitutiva e il problema dell'autocertificazione	82
10. Sicurezza luoghi di lavoro e linee guida	84
11. Bonus, incentivi e aiuti da altri enti	95
12. Riflessioni conclusive	99

1.

La sospensione dello sport

1.1 Interventi statali e sospensione dello sport

Per comprendere al meglio la situazione venutasi a creare dalla fine di Febbraio 2020 e le manovre ad esse collegate si ritiene indispensabile analizzare la carrellata di provvedimenti che si sono succeduti nel tempo e che, a vario titolo, hanno via via sospeso non solo le manifestazioni, eventi e gare ma, oltretutto, la possibilità di prosecuzione delle attività ordinarie delle singole associazioni pur nel rispetto delle distante minime di sicurezza. Ciò, evidentemente, servirà per comprendere, come si dirà meglio nelle relative sezioni, come atteggiarsi di fronte a situazioni di quotidiano interesse quali, fra tutte, il pagamento dei canoni di locazione, la celebrazione delle assemblee associative, il rimborso o meno di corrispettivi specifici e, non ultimo, per poter offrire ai Presidenti uno strumento utile per relazionare, il Consiglio Direttivo prima e l'Assemblea poi, qualora ciò si rendesse necessario al fine di giustificare scelte operative imprescindibili ancorchè prese a discapito della trasparenza e della democraticità interna.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020 Entrata in vigore: 23 febbraio 2020

Il decreto-Legge è stato convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 - in G.U. 09/03/2020, n. 61

Il decreto allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, co. 2, lett. c e 3).

DPCM 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020

In attuazione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (Lg. 13/2020) all'art. 1 viene disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchÈ delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli della c.d. zona rozza e indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020.

DPCM 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020

Dal 2 all'8 Marzo vengono disposte misure di contenimento diversificate a seconda delle Regioni, Province e Comuni interessati.

L'Art. 1 comma 1 Lett. c) prevedeva:

• la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

(Elenco regioni e comuni indicati nell' All.1: nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo'.)

L'Art. 2 lett. comma 1 lett. a), b) e c) e m) del predetto Decreto, invece, prevedeva forme diversificate di sospensione delle attività per le Regioni e Province indicate nell'allegato 2 (Regioni: a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) Veneto. Province: a) Pesaro e Urbino; b) Savona.)

In Particolare con la lett. a):

 Venivano sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.

- Restava consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchÈ delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 (c.d. zona rossa).
- Veniva disposto il divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle Regioni e nelle Province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

Con la lettera b)

- Veniva consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il
 gestore provvedesse alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando
 la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie,
 cabinovie, ecc.);
- Con la lettera c)
- Venivano sospese tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonch
 è degli
 eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e
 religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi
 eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

Con la lettera m)

 Veniva invitato a privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

L'Art. 2 comma 3, infine, per la sola Regione Lombardia e nella sola Provincia di Piacenza:

 Dispone la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020: Entrata in vigore: 02/03/2020

All'Art. 9 venivano sospesi i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

All'Art. 28 lett. e) veniva disposto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorreva la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

DPCM 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020.

Entrata in vigore: 4 Marzo 2020 e validità sino al 3 Aprile 2020

Il decreto avrà validità sino al 3 Aprile 2020 e, per quanto concerne le attività sportive, si proponeva di mantenere valide le disposizioni già presenti nel del Decreto 1 Marzo.

In particolare:

All'art.1 lett. b) viene estesa a tutto il territorio nazionale la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro . D.P.C.M. 9 marzo 2020, estendendo all' intero territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020, le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020- fra le quali la chiusura degli impianti sciistici e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, - ha anche modificato quelle relative agli eventi sportivi (di cui all'art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM 8 marzo 2020) disponendo che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

All'Art. 1 lett. c) vengono sospesi su tutto il territorio nazionale gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli delle c.d. zone rosse (D.p.c.m. 1 Marzo) nonchè lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli

accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

All' Art. 2 comma 1 Lett. e) viene invero raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonchÈ alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchÈ svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. GU Serie Generale n.60 del 08 marzo 2020

Note: Entrata in vigore 8 Marzo 2020 e validità sino al 3 Aprile 2020, con questo Decreto perdono efficacia i Decreti dell'1 e 4 Marzo.

Con l'Art. 1 viene estesa ulteriormente la zona c.d. rossa (da li a poco tutta Italia sarà considerata tale) indicando misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Con la disposizione che limita allo stretto necessario gli spostamenti per Regioni, Province e Comuni indicati viene disposta:

All'art. 1 comma 1 lett. d) la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restava consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchÈ delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, erano tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

All'art. 1 comma 1 lett g) la sospesione di tutte le manifestazioni organizzate, nonchÈ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati ove sono sospese le relative attività.

All'art. 1 lett. q) veniva inoltre disposto di adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

All'art. 1 comma 1 lett. s) venivano espressamente sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri

ricreativi;

L'art. 2 disponeva su tutto il rimanente territorio nazionale:

All'art. 2 comma 1 lett. a) la sospensione di congressi, riunioni, meeting e di eventi sociali, in cui fosse coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, nonchè il differimento a data successiva il 3 Aprile 2020 ogni altra attività convegnistica o congressuale;

All'art. 2 comma 1 lett. b) la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

All'Art. 2 comma 1 lett. c) la sospensione delle scuole di ballo con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

All'art. 2 comma 1 lett. g) la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato restando comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchÈ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti gli altri casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, erano tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

All'art. 3 comma 1 lett. g) invece si raccomandava anche alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchÈ svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.62 del 09 marzo 2020

Il 9 Marzo 2020, con 2 soli articoli, viene decretato il giorno zero del lockdaown italiano sino a tutto il 3 Aprile 2020 estendendo le disposizioni restrittive del D.P.C.M. 8 Marzo a tutto il territorio nazionale e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

All'Art. 1 comma 3 viene inoltre sostituita la lett d) dell'Art. 1 D.P.C.M. 8 Marzo disponendo la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.64 del 11 marzo 2020

Con tale Decreto trovano applicazione su tutto il territorio nazionale, dal 12 al 25 marzo 2020. le disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 e qualora incompatibili cessano di avere i loro effetti.

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20 marzo 2020

Con l'art. 1 comma 1 non viene più consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, restando consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020

Entrato in vigore il 26 marzo 2020 con questo Decreto viene disposto (art. 5, co. 1) l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020, facendo però salvi gli effetti prodotti sulla base dei D.P.C.M. emanati ai sensi dello stesso D.L. e disponendo che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con gli stessi D.P.C.M. (art. 2, co. 3).

Viene quindi disposto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, possa essere disposta, con D.P.C.M., per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus:

All'art. 1 comma 1 lett. b) anche per evitare il malcostume dei "runners" più accaniti, la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici.

All'art. 1 comma 1 lett. f) permane la f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

All'art.1 comma 1 lett. I) la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza.

All'art. 1 comma 1 lett. m) la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonchÈ di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi.

All'art. 1 comma 1 lett. n) la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.

DPCM 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.88 del 02 aprile 2020

Vengono prorogate fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, nonché dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, al contempo modificando ulteriormente l'art. 1, co. 1, lett. d), del DPCM 8 marzo 2020.

A seguito delle modifiche, dal 4 al 13 aprile 2020 sono quindi stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

DPCM 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.GU Serie Generale n.97 del 11 aprile 2020

Vengono ulteriormente prorogate le limitazioni sino al 3 maggio e, cessando di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio 8, 9, 11 e 22 Marzo e 1 Aprile, viene vietata oltre che la mobilità dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, ed ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonchè l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Inoltre:

All'art 1 comma 1 lett. f) non È consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchÈ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

All'art. 1 comma 1 lett. g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi' le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

All'art. 1 comma 1 lett. h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

All'art. 1 comma 1 lett. i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo.

DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il D.P.C.M. ha trovato **applicazione dal 4 Maggio e per un tempo limitato, ovvero sino al 17 Maggio 2020** rimanendo comunque in vigore le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Pertanto non è escluso che le Regioni maggiormente colpite dal COVID-19, ad esempio Piemonte, Veneto e Lombardia, possano, in deroga a quanto disposto, limitare le attività sportive come dal 4 maggio concesse.

All'art. 1 comma 1 lett. d) viene confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

All'art. 1 comma 1 lett. f) viene concessa la possibilità di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, Per quanto concerne l'attività sportiva o motoria questa potrà essere svolta individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

All'art. 1 comma 1 lett. g) vengono ulteriormente sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Però, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, vengono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti a porte chiuse e per i soli sport individuali – riconosciuti di interesse nazionale dal (CONI), dal (CIP) e dalle rispettive federazioni – in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. A tali fini, verranno emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la FMSI, le FSN, le DSA e gli EPS;

All'art. 1 comma 1 lett. h) viene ribadita la chiusura gli impianti nei comprensori sciistici;

All'art. 1 comma 1 lett. i) viene ribadita la sospensione delle manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

All'art. 1 comma 1 lett. k) è previsto che rimangano sospese sospese le attività formative svolte da soggetti privati, ma (per la prima volta) viene esplicitamente consentita la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

All'art. 1 comma 1 lett. s) viene differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

All'art. 1 comma 1 lett. u) rimangono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

All'art. 3, invece, vengono date indicazioni sulle misure da adottare per la formazione e informazione su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo all'uso delle mascherine e ciò, indipendentemente dalle linee guida di cui all'Art 1 comma 1 lett. g).

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)

Differentemente dal passato il Governo ha deciso di rimettere ad un Decreto Legge la gestione dell'emergenza per poi utilizzare lo strumento del D.P.C.M. (strumento amministrativo) per andare nel dettaglio.

All'Art. 1 comma 14: "Le attività economiche, produttive e sociali (quindi anche le sportive) devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale."

Difatti al successivo

Art. 1 comma 15: "Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)

D.P.C.M. 18 MAGGIO 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02727)

Con il predetto D.P.C.M., che si precisa essere atto amministrativo in esecuzione al dettato normativo decretato dal Governo con il D.L. 33/2020, vengono disciplinata nel dettaglio la ripresa delle attività sportive e motorie di base.

In particolare

All' art.1 comma 1 lett. d) viene permesso di svolgere attività sportiva e motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi, ove accessibili, comunque nel rispetto delle distanze interpersonali di un metro e ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti.

Alla lett. e) del medesimo articolo invece viene ribadita la sospensione per eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Ma la stessa misura poi continua autorizzando gli allenamenti per atleti - professionisti e non professionisti - tanto degli sport individuali che di squadra sempre nel rispetto delle misure contenitive, di distanziamento ed, in ogni caso, a porte chiuse. Per gli atleti - professionisti e non professionisti - ma di interesse nazionale viene inoltre data la facoltà di potersi spostare fuori regione previa convocazione delle rispettive Federazioni di appartenenza. In ogni caso, per questi ultimi, sarà necessario che vengano attuati apposite Linee GUida a cura dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI, CIP e sentita la FMSI, le Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Alla lettera f) viene indicata come data di ripartenza il 25 Maggio per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e private, ovvero verso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico. Il tutto sempre nel rispetto del distanziamento sociale e con il divieto di assembramento.

Sul punto poi, sempre la lett. f) viene disposto che demandato a ciò sia l' Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la FMSI, e fatti salvi ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e province autonome.

In tal senso viene peraltro data facoltà alle stesse Regioni di stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività (sportive, motorie etc.) con l'andamento della situazione epidemologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Protocolli e linee guida della Conferenza delle Regioni e Province Autonome adottate nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali.

Alla lettera g), infine, viene richiesto che le Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e tutti gli Enti sportivi riconsciuti dal CONI o dal CIP, nonchè a tutte le entità sportive ancorchè non affiliate (associazioni sportive, società sportive, centri e circoli sportivi) di adottare ognuno nel rispettivo ambito di competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza

sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglia per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

Alla lettera h) viene precisato che rimangono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Alla lettera z) (purtroppo) viene ribadita la sospensione delle attività per centri culturali e sociali nonché le attività dei centri benessere e dei centri termali.

1.2 Interventi del C.O.N.I., federazioni e ministro dello sport

È bene precisare che l'organizzazione dell'associazionismo sportivo si pone nei confronti dell'ordinamento Statale come ordinamento giuridico settoriale perchè caratterizzato, nel suo complesso, da un'autonomia giuridica che consente di perseguire interessi di tipo collettivo, propri della generalità dei soggetti che vi aderiscono.

In tale contesto, riconosciuto anche dall'art. 2 e art. 18 co. 1 della carta costituzionale, il mondo sportivo, ed il complesso sistema organizzativo che lo forma, fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) a sua volta affiliato al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), con la particolarità che il primo dovrà necessariamente agire in conformità sia alle norme dell'ordinamento statale di riferimento, sia ai precetti dell'ordinamento sportivo internazionale, secondo diversi gradi di autonomia o di dipendenza.

Non stupisca, dunque, che nel periodo di pandemia da Covid-19 il C.O.N.I. abbia assunto un ruolo di primaria importanza, unitamente alle Federazioni sportive (44), Discipline Sportive Associate (16), Benemerite ed Enti di Promozione Sportiva (15) nel dare concreta attuazione ai precetti statali e potendo così meglio indirizzare, attuare e veicolare le decisioni riguardanti il vastissimo mondo sportivo, fatto di dirigenti, atleti, tecnici, volontari o semplici praticanti, di cui si è fatto protagonista il Ministero dello Sport unitamente al suo "braccio operativo" Sport e Salute S.p.a.

Di seguito i provvedimenti più interessanti nel periodo del lockdown

C.O.N.I.

Già dal 9 marzo 2020 il Presidente Malagò dava disposizione affinchè tutto il mondo sportivo si fermasse secondo le indicazioni governative. Alla riunione indetta presso il Foro Italico ed alla presenza dei rappresentanti delle Federazioni degli Sport di Squadra, unitamente al Segretario Generale Carlo Mornati veniva confermato che in ogni azione e circostanza la tutela della salute è la priorità assoluta di tutti, al termine della riunione il CONI.

All'unanimità veniva fra l'altro stabilita la sospensione di tutte le competizioni degli sport di squadra, ad ogni livello, fino al 3 aprile 2020 e veniva quindi richiesto:

- al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità;
- alle Regioni, pur nel rispetto dell'autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;
- al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell'annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.

Il successivo 26 marzo 2020, veniva quindi indetta la 1100 riunione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. svoltasi in video-audio conferenza per la prima volta nella storia a causa delle disposizioni governative legate all'emergenza per il coronavirus.

Il Presidente dopo aver aggiornato la Giunta sugli ultimi sviluppi legati al rinvio dei Giochi Olimpici deciso dal CIO al 2021 e sul rinvio dei Giochi del Mediterraneo del 2021 posticipati al 2022 nella città di Orano in Algeria, ha disposto il rinvio dell'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Bowling, autorizzando la Federtennis a non svolgere l'assemblea per eleggere il nuovo Revisore dei Conti dopo la scomparsa del Presidente del Collegio.

Alla Giunta è intervenuto il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che ha aggiornato la Giunta sui recenti provvedimenti governativi legati al mondo dello sport e ha invitato tutte le componenti del movimento sportivo nazionale a procedere con un'unità di intenti e in un'unica direzione verso una ripresa delle attività quando sarà possibile farlo. Il Ministro ha inoltre chiarito che gli allenamenti e le attività riprenderanno quando tutto questo sarà possibile in base alle decisioni governative legate all'emergenza che l'intero Paese sta vivendo in questo periodo di cui al momento non si conosce la data di conclusione.

Alla seduta interveniva per la prima volta il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli che illustrava alla Giunta le iniziative intraprese dalla Società, pur nel clima di straordinarietà ed emergenza che tutti gli organismi sportivi stanno vivendo.

Recentemente, e più precisamente, al termine della 101° riunione della Giunta Nazionale tenutasi il 14 Maggio scorso è stato sbloccato una quota parte del patrimonio netto al 31 dicembre 2018 dei Comitati Regionali nell'ammontare massimo del 50% per iniziative a sostegno delle società dilettantistiche nel territorio.

Altri Enti Sportivi

Preso atto che tutte le Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Benemerite ed Enti di Promozione Sportiva si sono da subito attivati per dare attuazione alle disposizioni impartite dal Governo e dal C.O.N.I. per la tutela e la salute dei propri affialiati, pare opportuno indicare i provvedimenti di maggior interesse di alcuni Enti Nazionali precisando che non tutti gli Organismi interessati hanno adottato specifici provvedimenti, richiamando pedissequamente quanto indicato a livello Nazionale.

FIGC: Con comunicato 179/A del 10 Marzo 2020 veniva disposta, sino al 3 Aprile la sospensione di tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida del F.I.G.C., termine 19 ulteriormente prorogato al 3 Maggio 2020 con Comunicato 184/A.

LEGA A TIM: con Comunicato 213 del 9 marzo 2020 vengono sospesi i campionati della Primavera e con Comunicato 220 del 19 marzo 2020 rinviata a data da destinarsi la Finale Primavera programmata per il 10 aprile 2020.

Per la Serie A, con proprio Comunicato 49 del 3 aprile, l'Assemblea confermava "di voler portare a termine la stagione 19/20 e di tornare a giocare, senza incorrere rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno."

Difatti con Comunicato Ufficiale F.G.C.I. n. 196/A del 20 Maggio 2020 (conclusione campionati professionistici 2019-2020) si è stabilito che:

- in linea con le indicazioni FIFA e UEFA, è intendimento della Federazione adoperarsi affinché i campionati organizzati da Lega Serie A, Lega B, Lega Pro vengano riavviati e portati a conclusione;
- in ragione delle determinazioni della autorità di Governo relativamente alla graduale ripresa delle attività sportive nonché delle esigenze organizzative delle singole leghe, la durata della stagione sportiva federale 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 47 comma 1 delle NOIF e relativi richiami, è prorogata al 31 agosto 2020, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, di conseguenza la durata delle competizioni sportive 2019/2020 organizzate dalla Lega di Serie A, dalla Lega B e dalla Lega Pro potrà essere prorogata fino al 20 agosto 2020;
- precedentemente alla ripresa delle singole competizioni secondo il calendario ordinario, il Consiglio Federale determinerà i criteri di definizione degli esiti delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva;
- nel caso in cui le competizioni possano essere riavviate ma sia preventivamente appurata la impossibilità di concludere le stesse con la disputa di tutte le partite già previste dal calendario ordinario, il Consiglio Federale indicherà un formato diverso (brevi fasi di playoff e/o playout) al fine di individuare l'esito delle competizioni, ivi incluse promozioni e retrocessioni, determinando

- altresì i criteri di definizione degli esiti delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva;
- nella denegata ipotesi in cui, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non fosse possibile riavviare le competizioni o, una volta riprese con il calendario ordinario o con un formato diverso, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva, i criteri di definizione degli esiti delle competizioni, ivi comprese promozioni e retrocessioni, verranno individuati dal Consiglio Federale in base alla classifica cristallizzatasi al momento della definitiva interruzione anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi della competizione e/o del diverso numero di gare disputate dalle società;

Indicando, in ultimo che, per effetto di quanto precede, la stagione sportiva federale 2020/2021, in relazione all'attività di competenza delle Leghe Professionistiche avrà inizio il 1 settembre 2020.

FIP (Pallacanestro)

Alla Delibera del Consiglio Federale dell' 8 Marzo seguivano i provvedimenti di sospensione delle attività anche per la massima serie sino al 7 Aprile allorquando il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, sentito il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano, dichiarava concluso il Campionato di Serie A1 e A2 maschile e femminile senza l'assegnazione degli scudetti anche del Campionato di Serie A1 maschile, sino alla sospensione del Campionato, condotto dalla Virtus Bologna, ma confermando la piena la piena validità della conquista della Coppa Italia da parte dell'Umana Reyer Venezia.

FIPAV (Pallavolo)

Già con propri comunicati e delibere del 21 e 22 febbraio 2020 stabiliva la sospensione dei campionati minori invitando anche la Lega di Serie A e B a prendere analoghi provvedimenti ed al pari delle altre Federazioni e Discipline Associate sospendeva le attività. In data 6 aprile, a seguito della riunione delle Consulte di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca, il Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere espresso a larga maggioranza (11 su 13) dalla Consulta di SuperLega e all'unanimità dalle Consulte di Serie A2 ed A3 con sospensione definitiva delle tre Serie. La Consulta di SuperLega ha però discusso anche la possibilità di riaprire il proprio Campionato per giocare i Play Off, qualora vi siano le condizioni e le opportune autorizzazioni delle Autorità Governative e sanitarie. Per quanto concerne il volley femminile l'Assemblea delle Società dei Club di Serie A Femminile votava per la sospensione dei campionati proclamando l'Imoco Volley Conegliano quale vincitrice della Regular Season pur lasciando alla FIPAV la decisione in merito alla assegnazione o meno dello Scudetto. Veniva inoltre stabilito che l'accesso alle Coppe Europee 2020/21 avvenisse secondo la classifica del 16 febbraio 2020, successiva alla 19° giornata di Regular Season, l'ultima disputata da tutte le squadre di Serie A1 nonchè l'annullamento delle retrocessioni dalla Serie A1 alla Serie A2. Per quanto riguarda la A2, oltre al termine anticipato del Campionato 2019-2020, la promozione dalla Serie A2 alla Serie A1 delle due squadre che

attualmente occupano le prime due posizioni della Pool Promozione, l'annullamento delle retrocessioni dalla Serie A2 alla Serie B1.

In data 8 aprile 2020 la FIPAV comunque comunicava che erano da ritenersi conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni anche tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali.

FIGH (Pallamano)

Dolo la sospensione di tutti i campionati determinata dal lockdown anche il Consiglio Federale della FIGH decreta, in data 5 aprile 2020, la conclusione anticipata di tutti i Campionati ritenendo valide le classifiche alla data del 9 marzo 2020 e perciò determinando la graduatoria finale, per ciascun rispettivo campionato e girone, attraverso il coefficiente che scaturisce dal quoziente tra il numero di punti realizzati e il numero di incontri disputati.

Al pari di altre Federazioni, auspicando in un miglioramento delle condizioni e se ed in quanto consentito, ha poi previsto che l'assegnazione dei titoli di campione d'Italia 2019/20 e la qualificazione alle Coppe Europee 2020/21 potranno avvenire attraverso la disputa di una Finale in sede unica, con semifinali e finali, programmata nel periodo massimo compreso tra il 1° e il 7 giugno prossimi. Accedono alla Finale le prime quattro squadre dell'attuale classifica, incrociate in semifinale secondo i piazzamenti (1°- 4° e 2°-3°).

Altre Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate (tra tutte Fijlka, Fise, Fidaf etc), come detto si sono attivate tempestivamente per la sospensione di gare, eventi e campionati prima e per l'annullamento dei campionati poi, non mancando però di proporre attività alternative a mezzo delle nuove teconologie come e-lerning, webinar se non, addirittura, organizzando vere e proprie competizioni on - line.

In tal senso l'esempio è stato dato dal C.S.E.N. (Ente di promozione sportiva italiano) che ha svolto il primo campionato di Karate on line, nonchè attivato una specifica estensione della polizza infortuni per i tesserati che praticano fitness o yoga in modalità di lezioni on-line.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Se, come noto, la giustizia ordinaria (civile, penale, contabile, tributaria, amministrativa) ha subito uno stop forzato sino all'11 Maggio tale sospensione ha interessato anche la giustizia sportiva ad eccezione della sola F.I.G.C. che, anche in ragione del fatto di non aver mai sospeso (recticus dichiarati conclusi i campionati) con proprio comunicato 178/A del 9 marzo 2020 decideva di sospendere, sino alla data del 3 aprile 2020, tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti di cui al TITOLO IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV nonché al TITOLO V, Capo II del Codice di Giustizia Sportiva. Non veniva quindi disposta la sospensione dei termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi nonché dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e

territoriale di cui al TITOLO III, Capo I e Capo II del Codice di Giustizia Sportiva. Disponeva, infine, che "Le udienze di tali procedimenti, si svolgeranno a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico". A differenza della giustizia ordinaria quella sportiva peraltro ha da tempo privilegiato lo svolgimento di udienze in modalità da remoto indipendentemente dal periodo emergenziale. Con successivo comunicato 185/A del 14 aprile 2020 invece veniva disposto che, sino al 3 maggio 2020, venissero sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte II - TITOLO III, CAPO I e CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III e CAPO IV nonché al TITOLO V, CAPO II del Codice di Giustizia Sportiva.

Si segnala, inoltre, che sul tema è stata emessa una specifica misura nel D.L. 34/2020 volta ad immettere nel sistema una procedura c.d. "semplificata" e di carattere "eccezionale" ritagliata ad hoc per il periodo pandemico. Il tutto come meglio indicato nei paragrafi successivi.

REGISTRO CONI

Con delibera n. 15 del 16 Aprile 2020 l'Ufficio del Registro del CONI, ha disposto la proroga sino all' 11 Maggio 2020 della sospensione dei termini per i ricorsi avverso i provvedimenti di revoca e nullità delle iscrizioni al Registro e avverso l'esclusione dal beneficio del cinque per mille per l'anno 2019, estendendo pertanto quanto già previsto nel provvedimento n. 13 del 6 aprile 2020 fino alla data del 15 aprile 2020.

Con delibera n.17 del 24 Aprile 2020 l'Ufficio del Registro del CONI ha infine previsto un'importante deroga per i sodalizi sportivi che non sono riusciti a rinnovare le cariche sociali posticipando tutti i termini al 30 Settembre 2020. In particolare il CONI ha previsto che in caso di scadenza delle cariche sociali (del Presidente) nel periodo emergenziale che abbiano generato "un'anomalia bloccante" del sistema in caso di mancato rinnovo vengano "forzate" dall'Ufficio del registro risultando dunque oggi anomalia "non bloccante" e ciò sino al 30 Settembre 2020.

2.

Le manovre a favore dello sport

2.1 Decreto cura Italia

Con il D.L. 17 marzo 2020 N. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19 – c.d. decreto "Cura Italia" pubblicato sulla Gu 17 marzo 2020, n. 70 il Governo ha disposto una serie di iniziative volte a sostenere il mondo sportivo per le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. È stato così previsto in maniera specifica per tutti le realtà sportive:

Art. 61 CO. 2 LETT. A) 3 e 5	La sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
Art. 95	La sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche in questo caso, alla ripresa della riscossione, i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Art. 96	che Sport e Salute S.p.a. riconoscesse l'indennità di cui all'art 27 (Euro 600) ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020
Art. 73	La semplificazione per le assemblee e riunioni in videoconferenza

Non di meno altre misure del Decreto, ancorchè indirizzate alla totalità della cittadinanza e delle imprese, avrebbero (e possono) trovare applicazione anche per le sportive dilettantistiche in generale e, soprattutto per quelle costituite sotto forma di società di capitali.

Nello specifico si segnalano:

Art. 19	Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Art. 22	Cassa integrazione in deroga
Art. 27	Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Artt. dal 49 al 59	Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 62	Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Art. 64	Credito d'imposta per spese sanificazione
Art. 65	Credito d'imposta per botteghe e negozi
Art. 67	Sospensione dei termini relativi all'attività degli Uffici degli Enti Impositori
Art 106	Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di Società

2.2 Decreto liquidità

Se da un lato il Governo con il D.L. n.18 del 17/03/2020, e successivo Decreto del M.E.F. 6/04/2020, ha previsto e disciplinato un sostegno ai collaboratori sportivi dall'altro con il Decreto 8/4/2020 (c.d. Decreto Liquidità) si è cercato di sostenere le stesse realtà sportive, associative e societarie, potenziando, e non poco, l'accesso al credito anche per gli enti sportivi.

Di seguito la norma che interessa il mondo sportivo:

Art. 14	Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
Art. 30	Credito d'imposta acquisto D.P.I.

2.3 Decreto Rilancio

Dopo esser stato annunciato come Decreto Aprile è finalmente stato emanato il Decreto Rilancio (comprensibile il cambio nome essendo quasi a Giugno ...) (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020) il quale, come ampiamente preannunciato da fonti governative prima e dai media poi, prevede alcune misure dedicate agli enti associativi sportivi e non.

Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, nella conferenza stampa che ne annuciava la promanazione, lo ha definito "un testo complesso", trattandosi in effetti di un corposo provvedimento di oltre 269 articoli e di una manovra da ben 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio.

Pertanto, differentemente da quanto comprensibilmente auspicabile, non è possibile darne una lettura "semplificata" o del tutto "lineare" rischiando, diversamente, di privarlo di contenuti essenziali. Bisognerà quindi tentare di "modellarlo" su ogni singola realtà (imprenditoriale, sociale, associativa etc.) rimanendo però sempre il dubbio che ciò possa comunque non bastare incastrandosi anche, e soprattutto, la copiosa produzione normativa regionale. Che, come per il settore sport e salute, è concorrente a quella statale.

Nemmeno potrà sfuggire il ruolo primario svolto da Sport e Salute s.p.a. in ambito nazionale, chiamata anch'essa con il CONI a mettere in campo risorse straordinarie concorrenti con quelle disposte dal Governo. Discorso poi a parte andrebbe fatto per le misure messe in campo dall'Istituto del Credito sportivo, banca pubblica a valenza sociale, che non solo ha provveduto alla sospensione delle rate di

mutuo di propria competenza ma ha anche recentemente reso operativo il "mutuo light" come da indicazione dell'Art. 14 D.L. 23 dello scorso 8 Aprile.

In tutto questo intreccio di norme e provvedimenti la manovra, se da un lato immette liquidità (l'unica vera benzina per un motore che rischia irrimediabilmente di fermarsi), dall'altra si affida al meccanismo del "credito d'imposta" e ad una mera semplificazione di procedure che, nell'immaginario dell'esecutivo, funzionarebbe da vera leva del sistema.

È infine da segnalare che il Decreto si occupa di Terzo Settore nella misura in cui tiene a considerare la difficoltà che tutto l'associazionismo sta attraversando ma limitatamente al mondo del volontariato dimenticandosi - in gran parte e con l'unica eccezione per alcune realtà territoriali mirate - degli Enti culturali in generale e dell'olistica in particolare.

Fatta questa doverosa premessa, e in linea generale, il Decreto per le realtà associative sportive si potrebbe suddividere per esigenze e aree tematiche a loro volta scomponibili a seconda che le misure siano specificatamente indirizzate al mondo sportivo, alla generalità delle realtà associative (EA) ovvero alle realtà del Terzo Settore (ETS) e quindi, anche per gli Enti sportivi (ESD) aventi anche tale qualifica.

ARTICOLO		ESD	ETS	EA
Liquidità				
		X	X	X
25	Contributo a Fondo perduto	X		
217	Fondo Enti associativi Sportivi	X		
246	Terzo Settore regioni del Mezzogiorno	X	X	
Lavoratori				
77	Indennità e assegno ordinario invalidità	X	X	X
86	Divieto cumulo indennità	X	X	X
92	Naspi - Dis. Coll	X	X	X
98	Collaboratori sportivi	X		
98 co. 7	Sportivi professionisti	X		
	Concessioni e locazioni			

28	Credito d'imposta locazioni	X	X	X
216	Locazioni e concessioni siti sportivi	X	Х	X
Sicurezza luoghi associativi				
66	Dispositivi di protezione individuale	X	X	X
77	Contrbuti per la sicurezza	X	X	X
120	Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro	X	X	X
125	Credito imposta per sanificazione e D.P.I.	x	x	X
	Disabilità			
104	Servizi per la disabilità	x	х	x
	Misure fiscali/tributarie			
24	IRAP	x	x	X
30	Riduzione oneri bollette	x	x	X
122	Cessione credito d'imposta	x	x	x
127	Termini e scadenze fiscali	X	x	X
156	5x1000	x	x	x
Altre misure				
67	Incremento fondo rotativo Terzo Settore		x	
105	Centri estivi		x	
184	Fondo Cultura		Х	X
216 co.4	Rimborso biglietti - vaucher	Х		
218	Giustizia sportiva	Х		

229	Mobilità sostenibile	X	X	X
264	Semplificazione amministrativa	X	X	X

1. LIQUIDITÀ

Art. 25: Contributo a fondo perduto.

Destinatari delle misura sono soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi. Nella relazione illustrativa alla manovra però viene precisato che quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, potranno rientrare anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione, fra l'altro, che

- i soggetti richiedenti abbiano un ammontare di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- i soggetti richiedenti non abbiano diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

Complesso il meccanismo di quantificazione del contributo di cui al comma 4 il quale, in linea generale, prevede una suddivisione in tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi ed a cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante. La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La predetta percentuale è del venticinque, venti e quindici percento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila e cinque milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Viene in ogni caso garantito un contributo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (comma 6) che non concorrerà alla formazione del reddito.

Il tutto è subordinato alla presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, dovendo però attendere che per le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo siano definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate non ancora pubblicati all'uscita di questa riedizione dell'E-book.

Art. 217: Fondo per il rilancio del sistema sportivo.

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 ed è alimentato da una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. La norma prevede, inoltre, che "Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate [...] fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo [...], verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" (Legge di Bilancio 2019).

Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo.

Art. 246: Sostegno del Terzo Settore per determinate Regioni.

La norma prevede la concessione di contributi per sostenere gli enti del Terzo settore – che svolgono determinate attività di interesse generale, tra cui organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 100 milioni di euro per il 2020 - di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa - e 20 milioni di euro per il 2021.

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

2. LAVORATORI

Art. 77 Cumulo indennità e assegno ordinario invalidità.

La norma interviene sull'articolo 31 del "DL Cura Italia", al fine di prevedere la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) con l'assegno ordinario di invalidità.

Art. 86: Divieto Cumulo Indennità.

La norma prevede un divieto di cumulo tra le indennità di cui agli articoli 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (Indennità per i lavoratori domestici), 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) e 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi) del decreto e con l'indennità di cui all'articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) del "DL Cura Italia". Tali indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Art. 92: Naspi e Dis-Coll.

La norma proroga per ulteriori due mesi la NASPI e la DIS- COLL - il cui periodo di fruizione termini tra il 1º marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità previste nel "DL Cura Italia" o nel presente decreto.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 98: Disposizioni in materia di lavoratori sportivi.

La norma conferma, per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro, prevista per marzo 2020 dal "DL Cura Italia", in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL Cura Italia".

La somma è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020, e senza necessità di ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020. È stato inoltre precisato dallo stesso Ministro Spadafora che coloro i quali non avessero presentato la domanda per il mese di marzo o fossero stati esclusi o fuori termine, potranno comunque presentare l'istanza per le mensilità di aprile e maggio a Sport e Salute autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e di altri redditi incompatibili con la percezione dell'indennità.

Art. 98 comma 7: Sportivi professionisti.

La norma prevede che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

3. CONCESSIONI E LOCAZIONI

Art. 28: Credito d'imposta locazioni.

La norma prevede al comma 1 un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

La misura è rivolta tanto alle imprese (quindi anche alle Società Sportive a responsabilità limitata, Cooperative Sportive, Imprese Sociali, agriturismo etc.) quanto ai lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 ma a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di almeno il 50%.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali (e quindi le associazioni), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Al comma 2, invece, in caso di <u>contratti di servizi a prestazioni complesse</u> o di <u>affitto d'azienda</u>, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

L'importo del credito d'imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione e non è assoggettato a tassazione.

Art. 216: Disposizioni in tema di locazioni e concessioni.

La norma modifica l'articolo 95 del "DL Cura Italia", al fine di prorogare di un mese, dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.

Inoltre, la norma consente ai soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici, in ragione della sospensione delle attività sportive, di richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023. Tale revisione può attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti dei rapporti di concessione possono recedere dal contratto.

Al 3 comma viene invece cristallizzato il principio secondo il quale la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito. Dalla lettura ragionata della norma, pertanto, questa sarebbe a favore non solo degli Enti sportivi no profit (iscritti al Registro CONI) ma anche per le realtà sportive profit ed, ancora, per quegli Enti del Terzo settore che svolgono attività sportive tra quelle di interesse generale. Sempre che, ovviamente la destinazione d'uso dell'immobile sia adibita a palestra, centro sportivo o piscina.

4. SICUREZZA LUOGHI ASSOCIATIVI

Art. 66: Dispositivi di protezione individuale.

Viene apportata una modifica all'art 16 DL 18/2020: DPI secondo cui le mascherine chirurgiche sono da considerarsi DPI, oltre che per i lavoratori, anche per ii volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Art. 77: Contributi per la sicurezza.

La norma modifica l'articolo 43 del "DL Cura Italia", al fine di includere gli enti del Terzo settore tra i beneficiari dei contributi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Art. 120: Credito d'imposta.

La misura prevede un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID- 19 ed è rivolta Imprese e lavoratori autonomi ma anche agli enti associativi purché le rispettive attività siano esercitate in luoghi aperti al pubblico.

È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto. Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile

Fra i beni agevolati si indicano:

- Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense
- Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici
- Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
- Acquisto di arredi di sicurezza

Art. 125: Sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione individuale.

La norma riconosce a vari soggetti - tra cui gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore - un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

5. DISABILITÀ

Art. 104: Disabilità.

La norma incrementa le dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela delle persone con disabilità e non autosufficienti (ulteriori 90 milioni di euro per il 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente) e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (ulteriori 20 milioni di euro per il 2020).

6. MISURE FISCALI/TRIBUTARIE

Art. 24: IRAP

Viene prevista l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP relativa al 2019 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) o al periodo 2019/2020 (per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d'anno).

Non è altresi' dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ma l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta (e quindi non si potrà procedere a compensazione).

Art. 30: Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

La norma prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici - con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" - per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, nel limite massimo di 600 milioni di euro per il 2020.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare per tale periodo, nel rispetto di specifici criteri.

Art. 122: Cessione credito d'imposta.

La norma prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari di alcuni crediti d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, dell'agevolazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quanto di interesse, si tratta dei crediti d'imposta, introdotti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda), 120 (Credito d'imposta per l'a deguamento degli ambienti di lavoro) e 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del decreto.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Art.127: Proroga dei termini fiscali e adempimenti.

La norma proroga i termini per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall'articolo 61 del "DL Cura Italia" a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da COVID-19.

La sospensione riguarda:

- le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- I'IVA in scadenza a marzo 2020

La norma interessa anche le:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
- gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri per il benessere fisico;
- gestori di sale da ballo, sale da gioco, biliardi e scommesse;
 organizzatori di eventi sportivi;
- gestori di scuole di vela, navigazione e volo;
- gestori di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.

Il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato **dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020**, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 16 settembre 2020.

ATTENZIONE: Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione è prorogata di un mese, dal 31 maggio

2020 al 30 giugno 2020. I versamenti e gli adempimenti sospesi andranno effettuati con identici termini e modalità.

Art. 156: Accelerazione procedura di riparto del 5X1000

La norma anticipa al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019.

A tal fine, prevede che nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tenga conto delle dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine e delle dichiarazioni integrative.

L'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procedono all'erogazione del contributo entro il 31 ottobre 2020.

7. ALTRE MISURE

Art. 67: Incremento fondo Terzo Settore.

La norma incrementa di 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione della seconda sezione del Fondo Terzo settore - di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore così come indicato all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (c.d. fondo rotativo) - al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.

Art. 105: Centri estivi e contrasto alla povertà educativa.

La norma incrementa di 150 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, destinando tali risorse ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a:

- potenziare i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per le attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, nei mesi da giugno a settembre 2020;
- contrastare la povertà educativa e implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

Si è però ancora in attesa della pubblicazione di apposito Decreto del Min. Interno in concerto con il MEF (doveva essere emanata entro il 29 Maggio) ma nel frattempo è stato assicurato che sarà comunque erogata una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in

proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE.

Art. 184. Fondo cultura.

La disposizione è finalizzata a sostenere forme di investimento per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, mediante l'istituzione di un apposito Fondo di investimento presso il MIBACT con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e demanda a un decreto interministeriale la definizione di modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

È previsto che la dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile e che sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possa svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza.

È inoltre previsto che una quota delle risorse possono essere destinate al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e che tale Fondo venga gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

Art. 216 comma 4: Rimborso biglietti - Voucher.

Viene sancito che ricorre l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1463 codice civile in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo che non possono essere stati erogati - e per contro fruiti - a causa della sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi pur comportando la sopravvenuta impossibilità per la ASD/SSD all'esecuzione della prestazione sportiva ai propri utenti (associato, tesserato, cliente esterno).

Tale misura pertanto prevede

- 1. il diritto a favore dei "soggetti acquirenti" di poter richiedere il rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva,
- il diritto del gestore di rimborsare il corrispettivo ovvero di rilasciare un voucher di pari valore ma incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

La domanda potrà essere inviata allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione del decreto liquidità (quindi bisognerà fare attenzione a quando ciò avverrà) mentre il gestore avrà tempo 30 giorni per rispondere all'istanza. Art. 218: Giustizia sportiva.

La norma si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo attraverso misure, eccezionali e temporanee, volte a contenere entro tempi certi la durata dell'eventuale contenzioso derivante dai provvedimenti che le federazioni sportive nazionali potranno adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta dei provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché dei conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

La prevista disciplina si applica esclusivamente ai citati provvedimenti, adottati tra la data di entrata in vigore del decreto e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 229: Mobilità sostenibile.

La norma incrementa la dotazione del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" (ulteriori 50 milioni per il 2020) e incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.

Per quanto di particolare interesse, viene disciplinata la concessione di un "buono mobilità" (pari al 60% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a 500 euro, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020; pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo altamente inquinanti, rottamati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), da utilizzare, tra l'altro, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Inoltre, si prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili e si modifica il Codice della strada per promuovere l'utilizzo delle biciclette nelle aree urbane.

ART. 242: Semplificazione amministrativa.

Viene potenziato in via sperimentale sino al 31/12/2020 il sistema dell'autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ma, di contro, si potenziano i controlli -che potranno essere fatti anche a campione - ed inaspriscono le sanzioni.

In caso di dichiarazione mendace infatti oltre alla revoca degli eventuali benefici già erogati viene stabilito il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci è aumentata 1/3 alla metà.

2.4 Associazionismo sportivo e terzo settore

Molto si è già scritto e detto sulla manovra in relazione alle misure per imprese e cittadini valga la pena però in questa sede segnalare che il mondo sportivo è caratterizzato non solamente da collaborazioni rientranti nel novero di quelle di cui all'Art. 67 comma 1 lett m) (Redditi diversi esenti) ben potendo coesistere collaborazioni sotto forma di lavoro subordinato ovvero in partita iva.

Peraltro non debba nemmeno sfuggire che altrettante realtà sportive sono costituite, ed operano, anche sotto forma di O.N.L.U.S., Associazioni di Promozione Sociale ovvero Organizzazioni di volontariato, imponendo così, se e nel caso siano anche iscritte nei rispettivi registri nazionali o regionali, di prendere contezza delle speciali manovre rivolte espressamente per il mondo del no profit.

In tal senso, pertanto, qualora una A.S.D. possa qualificarsi anche come Ente del Terzo Settore (così come richiamato dal Decreto Cura Italia ovvero dal D.L.gs 117/2017) si dovrà porre particolare attenzione alla manovra per tali realtà.

3.

Sospensione versamenti

Il tema della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali che ha interessato, ed interessa tutt'ora il mondo associativo, dev'essere letto mettendo in combinato le disposizioni del D.L. 6/2020, D.L. 17/2020, D.L. 23/2020 e D.L. 34/2020 ma non solo. Come risaputo, infatti, la concorrenza dell'Ordinamento Sportivo con quello statale, ha indotto le Federazioni Sportive a prendere specifiche iniziative che, nel momento in cui stiamo scrivendo, sono al vaglio dei rispettivi Organi decisionali.

Ad oggi, pertanto il quadro generale è questo:

misura	che riguardano	scadenza originaria	nuova scadenza
Art 126		Dal 01.04.2020 31.05.2020	16.09.2020
	iva		
	Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria		
_	Enti che hanno subito una riduzione del fattura mesi 2019 superiore al 33% (o superiore al 50		
Art 127	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente	31.03.2020	16.09.2020
	iva		
	Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria		
_	Enti con ricavi non superiori a 2 milioni di	euro o aventi sede r	nelle Province
di Bergamo, Bre	scia, Cremona, Lodi e Piacenza)		
Art. 144	Avvisi bonari e rate avvisi bonari	Dal 08.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020
Art. 149	Somme derivanti da accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione etc.	Dal 09.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020
Art. 149	Rate da pace fiscale per:	Dal 09.03.2020 al	16.09.2020

	- adesione al PVC- Adesione avvisi di accertamento- definizione liti pendenti	31.03.2020	
Art. 154	Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio	Tutti i versamenti in scadenza nel 2020	10.12.2020
Art. 154	Somme da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agenzia della riscossione (cartelle)	Dal 08.03.2020 al 31.03.2020	30.09.2020
Art 216	Sospensione dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento degli enti territoriali	31 Maggio 2020	30.06.2020

La misura interessa le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato prorogando il termine per i versamenti dei canoni, fissato ora al **31 luglio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (art. 216, co. 1)

art. 61, co. 1, 2,	sospensione dei versamenti delle ritenute,	31 Maggio 2020	16.09.2020*	
lett. b), e p), 4 e	dei contributi e dei premi per l'assicurazione			
5)	obbligatoria			
Come modificato				
dalla Legge				
27/2020				

La misura interessa Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche ma II termine di sospensione resta, invece, fissato al 30 aprile 2020 per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive. Per entrambe le categorie citate, si proroga, altresì (rispettivamente, dal 30 giugno 2020 e dal 31 maggio 2020), al **16 settembre 2020** il termine per effettuare i versamenti sospesi. In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, co. 1, lett. a))

ATTENZIONE

Non sono stati introdotti differimenti per i versamenti che scadono nel mese di giugno. Ne deriva che, salvo modifiche in sede di conversione del D.L. Rilancio e salvo nuovi interventi normativi, restano al momento confermati i seguenti versamenti:

- 16 giugno 2020: Iva relativa alla liquidazione del mese di maggio 2020;
- 16 giugno 2020: ritenute di lavoro dipendente e contributi, operate con riferimento al mese di maggio 2020;
- 16 giugno 2020: ritenute su lavoro autonomo operate con riferimento al mese di maggio 2020 (tali ritenute non sono state peraltro mai oggetto di sospensione).

Inoltre nulla è previsto per l'IMU e per le imposte. Pertanto:

- 16 giugno 2020: versamento della prima rata IMU 2020;
- 30 giugno 2020: versamento del saldo delle imposte per l'anno 2019 sulla base del Modello Redditi 2020, nonché del primo acconto per il 2020. Il versamento può avvenire in unica soluzione o in rate, con la possibilità di differire il versamento al 30 luglio 2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Dal MONDO SPORTIVO merita di essere segnalato:

FIGC

Con proprio Comunicato 181/A del 30 marzo 2020 la Federazione ha disposto che:

- a) il termine del 16 aprile 2020, oggi fissato per le società di Serie B, ai fini del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. B), par. VII delle NOIF, in relazione agli emolumenti del quarto bimestre (1 gennaio e 29 febbraio 2020) ed a quelli precedenti, è posposto al 30 giugno 2020, con possibilità di rateizzazione in 5 pagamenti mensili di eguale importo, decorrenti dal mese di giugno 2020;
- b) il termine del 16 aprile 2020, oggi fissato per le società di Serie C, ai fini del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, in relazione agli emolumenti del quarto bimestre (1 gennaio e 29 febbraio 2020) ed a quelli precedenti, è posposto al 30 giugno 2020, con possibilità di rateizzazione in 5 pagamenti mensili di eguale importo, decorrenti dal mese di giugno 2020.

Ha inoltre precisato che, in deroga all'Art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., il mancato adempimento di cui alle precedenti lett. a) e b), anche con riferimento alle singole rate, comporterà l'applicazione, a carico della società responsabile di almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 (Art. 8 comma 1 Lett. g) C.G.S.).

FIP (Pallacanestro)

Al fine di perequare le posizioni di tutti i club il Consiglio Federale ha deciso di prevedere una rata "straordinaria" per consentire il saldo di ogni eventuale posta debitoria delle società nei confronti della Fip. La scadenza è fissata per mercoledì 27 maggio. In caso di pagamento effettuato fra il 28 maggio e il

3 giugno la società dovrà scontare tre punti di penalizzazione nel massimo campionato al quale prenderà parte nella stagione 2020-2021.

In caso di parziale pagamento, mancato pagamento o pagamento in qualsiasi momento successivo al 3 giugno 2020, i club perderanno la possibilità di partecipare nella stagione 2020-2021 al massimo campionato cui avevano precedentemente diritto e potranno pertanto prendere parte ai soli campionati a libera partecipazione.

FIPAV (Pallavolo)

L'Assemblea ha conferito mandato alla Commissione Congiunta di A1 e A2 di trattare con i rappresentanti dei procuratori una riduzione degli ingaggi relativi alla stagione 2019-20. TAle misura è stata attuata anche dall F.G.C.I.

4.

Indennità Una Tamntum

In attuazione dell'Art. 96 del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 in data 6 aprile 2020 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha emanato il Decreto sulla base del quale venivano definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute S.p.a. per richiedere e ricevere l'indennità di 600 euro riservata alle collaborazioni sportive.

In sintesi ecco cosa prevede il D.P.C.M. 6 Aprile 2020 (Costituzione del comparto liquidità del fondo di garanzia presso l'Istituto del Credito Sportivo):

- Possono richiedere l'indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia". (art.2 comma 1)
- viene espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi (Art. 3 comma 1).
- Possono accedere all'indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art.
 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti (art. 3 comma 1):
 - non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del DecretoLegge "Cura Italia" (indennità corrisposta dall'INPS);
 - 2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
 - 3. non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020 il Reddito di Cittadinanza;
 - 4. non possono cumulare l'indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge "Cura Italia".
- Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:
 - deve essere instaurato con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (art. 2 comma 1)
 - 2. le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI (Art. 1 comma 1 lett. a))

- 3. gli altri Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI (Art. 1 comma 1 lett. b));
- La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica attivata alle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute e si potrà presentare entro e non oltre il 30 aprile 2020 (art. 4);

In particolare Sport e Salute S.p.a. ha poi emesso uno specifico regolamento attuativo disponendo che:

La procedura prevede tre fasi:

- la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875 attivo da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l'SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- l'accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS al numero 339.9940875;
- 3. la compilazione e l'invio della domanda: subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

Quali infiormazioni vengono richieste?

- 1. Dati anagrafici e generalità;
- 2. Residenza;
- 3. Domicilio;
- 4. Documento di riconoscimento;
- 5. Recapiti;
- 6. l'IBAN necessario per ricevere il bonifico bancario;
- 7. La somma dell'indennità;
- 8. il numero di telefono cellulare;
- 9. un indirizzo PEC (facoltativo);
- 10. requisiti professionali e contrattuali
- 11. la tipologia di organizzazione per cui presti l'attività;
- 12. lo sport prevalente della collaborazione (o della associazione); la disciplina;
- 13. la tipologia di collaborazione e quindi l'incarico che svolgi;
- 14. la data di inizio e data di fine della collaborazione;
- 15. il compenso previsto dal contratto;
- 16. l'indirizzo di svolgimento dell'attività;
- 17. se sono attive altre collaborazioni sportive (facoltativo);

- 18. la tipologia di organizzazione per cui sei tesserato;
- 19. il titolo di studio e le eventuali abilitazioni professionali in ambito sportivo;
- 20. se sono attive altre attività lavorative anche non sportive (facoltativo)

Gli allegati:

Alla domanda vanno allegati:

- 1. Copia fronte retro del documento di riconoscimento;
- 2. Copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico precisando che in assenza di questi si potrà allegare semplicemente copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di Febbraio 2020;

Inoltre Sport e Salute ha messo a disposizione una mail curaitalia@sportesalute.eu per richieste di ordine generale e, nel caso di problemi o di impossibilità nel completare la procedura seguendo tutte le indicazioni date, la mail collaboratorisportivi@sportesalute.eu oltre che il call center al n.ro 06 3272 2020.

Particolare attenzione andrà posta ai controlli avendo il Governo delegato a Sport e Salute S.p.a. poteri straordinari proprio per controllare la bontà di ogni singola domanda.

In tal senso l'art. 4 in combinato con l'art.6 (istruttoria, controllo e monitoraggio) prevede espressamente che Sport e Salute S.p.a. possa anche chiedere conferma al "datore di lavoro" (Art. 4 comma 2 lett.f):

- sull'esistenza ed effettività del rapporto;
- sull'ammontare del compenso sportivo;
- se il collaboratore abbia o meno percepito compensi per il mese di Marzo.

Ma non solo. Infatti all'art. 6 prevede che Sport e Salute S.p.a., una volta acquisiti i dati previsti nel Registro C.O.N.I. e d'intesa con il Comitato Olimpico, possa procedere ad un controllo incrociato potendo richiedere elementi a riscontro all'Agenzia delle Entrate e agli Enti previdenziali oltre che a idonei controlli, "a campione" anche in loco presso gli Enti di cui sopra (forse per un refuso il Decreto fa riferimento all'Art. 1 comma 1 anziché all'Art. 2 comma 2) e in tutti i casi si abbiano i "fondati dubbi" sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite.

Se l'iter di presentazione va a buon fine, il richiedente riceverà ricevuta di avvenuta presentazione della domanda e la relativa indennità, se ed in quanto dovuta, verrà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione.

Sempre con il Decreto Rilancio è stato previsto che l'indennità dei 600 Euro venga automaticamente estesa per i richiedenti dell'indennità di Marzo anche per i mesi di Aprile e Maggio. Come chiarito anche da fonti Ministeriali chi ha pertanto richiesto e ricevuto l'indennità di Marzo si vedrà automaticamente bonificare quella di Aprile e Maggio sul conto corrente indicato al momento della prima richiesta.

Discorso diverso, invece, per chi non avevo chiesto l'indennità di Marzo. Per tali soggetti, come anticipato dal Ministro dello Sport On. Spadafora, sarà aperta una "finestra temporale" per poter richiedere, con le modalità di cui sopra, l'indennità di Aprile e Maggio.

Si precisa, come sopra detto, che l'Art. 98 Decreto Rilancio prevede che l'indennità non concorra alla formazione del reddito e non spetti ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né che la stessa sia cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL Cura Italia".

Per facilitare i richiedenti, stante l'oggettiva difficoltà di poter chiaramente normare e disciplinare tutte le casistiche interessate dal Decreto, Sport e Salute S.p.a. ha anche ritenuto opportuno pubblicare sul proprio portale (https://www.sportesalute.eu/) e per mezzo del Canale Ufficiale Telegram alcune FAQ che qui si riportano integralmente e che, ancorché riferite al Decreto Cura Italia, ben potranno trovare applicazione per i nuovi richiedenti (quelli quindi che non avevano fatto domanda per il mese di Marzo) essendo stata di fatto trasfusa la misura in esso prevista nel nuovo Art. 98 Decreto Rilancio.

1) Chi ha diritto all'indennità?

I titolari di rapporti di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate, nonché presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che i rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, siano ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge.

2) È stata prevista una priorità per ottenere l'indennità?

Sì. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente, per il mese di marzo 2020, una priorità per i richiedenti che, nell'anno 2019, hanno percepito compensi non superiori a 10.000 euro.

3) Sono un atleta titolare di un contratto di collaborazione, posso presentare domanda?

Sì, a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti di legge.

4) Ho un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con uno dei soggetti indicati dal DM, ho diritto all'indennità?

Ove ricorrano i requisiti di legge. Resta fermo tuttavia che se sei iscritto alla Gestione Separata dell'INPS dovrai presentare domanda direttamente all'INPS ai sensi dell'art. 27 del Decreto Cura Italia

5) Cosa è la Gestione Separata dell'INPS?

La Gestione Separata INPS nasce per dare una tutela a quei lavoratori autonomi che non hanno una propria cassa professionale e che non esercitano attività di impresa (commercianti, artigiani e coltivatori

diretti hanno una propria Gestione di riferimento presso l'Istituto). Tra questi, a titolo di esempio, collaboratori coordinati e continuativi, altri liberi professionisti per i quali non è prevista un'apposita cassa previdenziale, lavoratori autonomi occasionali (per cui esiste l'obbligo di iscrizione al superamento dei 5 mila euro annui).

6) Come ci si iscrive alla Gestione Separata dell'INPS?

Ci si iscrive direttamente seguendo le indicazioni contenute nella pagina web dell'INPS dedicata al servizio: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45795

7) Sono titolare di Partita Iva, posso presentare domanda?

Se sei un libero professionista titolare di Partita Iva non devi presentare domanda a Sport e Salute. Se ricorrono gli altri requisiti di legge, rientri nella casistica prevista dall'articolo 27 del Decreto Cura Italia e quindi dovrai presentare domanda direttamente all'INPS.

8) Lavoro per un'Associazione/Società Sportiva non iscritta al Registro del CONI, posso richiedere l'indennità?

No. Per avere diritto all'indennità le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso cui si presta l'attività devono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.

Si precisa che l'iscrizione deve sussistere alla data del 17 marzo 2020.

9) Lavoro per un Organismo Sportivo non riconosciuto dal CONI, posso richiedere l'indennità?

No. Per avere diritto all'indennità, il rapporto di collaborazione deve essere instaurato con un Organismo Sportivo, tra quelli indicati nel Decreto Ministeriale (FSN, DSA, EPS), riconosciuto dal CONI.

10) L'indennità sportiva è cumulabile con un'altra indennità prevista dal Decreto Cura Italia?

No. Ai sensi del Decreto Ministeriale l'indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità previste dal Decreto legge Cura Italia:

- articolo 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- articolo 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- articolo 21 Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- articolo 22 Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;

- articolo 27 Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
- coordinata e continuativa;
- articolo 28 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;
- articolo 29 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- articolo 30 Indennità lavoratori del settore agricolo;
- articolo 38 Indennità lavoratori dello spettacolo;
- articolo 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

11) L'indennità sportiva è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza?

No. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente che l'indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di marzo 2020.

12) Percepisco altro reddito da lavoro, posso accedere anche all'indennità per collaboratori sportivi?

No. Per avere diritto all'indennità, devi infatti auto-certificare:

- di avere un rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020 e che il rapporto sia in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto Legge Cura Italia (17 marzo 2020);
- a quanto ammontano i compensi percepiti nel 2019;
- di non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previsti dal Decreto Cura Italia agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44
- (per il dettaglio vedi FAQ n. 10);
- di non aver percepito per il mese di marzo 2020 il Reddito di Cittadinanza.

13) Cosa si intende per altro reddito da lavoro?

Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell'art. 96 – si intende tutto ciò che rientra nella definizione di reddito da lavoro autonomo, di cui all'art. 53 TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

14) Sono titolare di pensione o sono iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, posso presentare domanda?

No. Sia il Decreto Legge che il Decreto Ministeriale riconoscono l'indennità qualora i soggetti non siano titolari di pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

15) Quali sono i redditi assimilati che escludono il mio diritto all'indennità?

Ai sensi dell'articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale,
 se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l'erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d'imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
 province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri
 delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
 per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnicoscientifica e socio-sanitaria).

16) Possiedo reddito da terreno, fabbricato o finanziario. Ho diritto all'indennità?

Ove ricorrano gli altri requisiti dell'art. 96, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all'indennità.

17) Cosa si intende per compensi percepiti nell'anno 2019?

Si fa riferimento ai compensi percepiti per collaborazioni sportive.

18) Nel 2019 ho percepito compensi superiori a 10.000 euro, posso presentare domanda?

Sì. Il Decreto Ministeriale, tuttavia, prevede espressamente, per il mese di marzo 2020, una priorità per i richiedenti che, nell'anno 2019, hanno percepito compensi non superiori a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase fino al raggiungimento dei 50 milioni disponibili per il mese di marzo 2020.

19) Sono un tutor del progetto Sport di Classe, ho diritto all'indennità?

Sì. Anche i tutor possono presentare domanda come gli altri e, ove ricorrano tutti i requisiti, l'indennità prevista dal Decreto Legge sarà sostitutiva del corrispettivo previsto dal contratto per il mese di marzo.

20) Ho un contratto che per il mese di marzo avrebbe dato diritto a meno di 600 euro, posso richiedere l'indennità?

Se rientra nella casistica dell'articolo 96, sì, avrai comunque diritto all'indennità di euro 600.

21) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva di ammontare differente, ho diritto a un'indennità per ciascuna collaborazione?

No, l'indennità per il mese di marzo è unica.

22) È previsto un termine di scadenza delle domande?

Sì, le domande potranno essere presentate sino al 30 aprile 2020.

23) Come si presenta la domanda?

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.

24) Qual è la procedura?

La procedura prevede tre fasi:

- 1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875 attivo da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l'SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- 2. l'accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS al numero 339.9940875;
- 3. la compilazione e l'invio della domanda: subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

25) A cosa serve l'SMS di prenotazione?

È fondamentale al fine di ottenere la fascia oraria in cui poter compilare la domanda sulla piattaforma informatica.

26) Cosa succede se non ricevo il messaggio SMS di risposta?

Nulla, conserverai comunque la priorità acquisita con la prima richiesta. Se non dovessi ricevere il messaggio di risposta alla prenotazione, potrai fare una nuova richiesta inviando un nuovo SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.

27) Non sono riuscito ad accedere alla piattaforma nella fascia oraria indicata dall'SMS, cosa posso fare?

Potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.

28) Ho perduto i dati contenuti nell'SMS di risposta, cosa posso fare?

Anche in questo caso, potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.

29) Quando si può ritenere completata la domanda?

Al momento dell'invio della domanda sulla piattaforma informatica di Sport e Salute.

30) Ho presentato domanda, ma ho fatto un errore, la posso correggere?

No. Se hai già presentato la domanda ciò significa che la hai anche inviata a Sport e Salute. La domanda si può modificare e/o correggere soltanto sino al momento in cui la stessa non è stata inviata. Verifica bene prima di inviare formalmente la domanda.

31) Posso presentare la domanda anche per un'altra persona?

No, ogni soggetto può presentare soltanto la propria domanda.

32) Sono il titolare di un'Associazione/Società Sportiva/Patronato, posso presentare domanda cumulativamente per conto dei collaboratori?

No, solo l'avente diritto può presentare domanda.

33) Esiste un modulo per l'autocertificazione?

No. Basterà compilare ogni campo della procedura online.

Ricorda che la dichiarazione è effettuata ai sensi del DPR n. 445/2000 per quanto attiene alle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

34) L'Associazione/Società titolare della collaborazione dovrà confermare quello che ho certificato?

In fase di verifica, Sport e Salute potrà richiedere all'Associazione/Società Sportiva di confermare le dichiarazioni fatte al momento della presentazione della domanda.

35) Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

Sono previsti dal Decreto Ministeriale e sono:

- a) fotocopia fronte/retro del documento di identità inserito nella domanda;
- b) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico;
- c) solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.

36) Cosa si intende per quietanza di avvenuto pagamento del compenso?

Il documento deve avere la funzione di ufficializzare e certificare il pagamento. Si considera pertanto quietanza ogni documento che contenga i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui ha svolto la collaborazione), importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).

37) Dove posso trovare il Codice Fiscale dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica?

Consultando il Registro pubblico Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, cui puoi accedere da questo link: https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html

38) Sport e Salute mi ha richiesto integrazioni. Entro quando le devo fornire?

Entro 7 giorni dalla richiesta, altrimenti la domanda decade.

39) Quando riceverò il contributo?

Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

40) Come riceverò il contributo?

Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda.

41) Avrò una ricevuta della domanda?

Sì, Sport e Salute certificherà il momento del ricevimento della domanda e all'utente verrà inviata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda.

42) Come va compilato il campo "IBAN" sulla piattaforma?

È fondamentale che questo campo venga compilato correttamente, per poter consentire che i flussi di pagamento siano poi indirizzati verso l'effettivo beneficiario.

L'IBAN è costituito da 27 caratteri alfanumerici (sempre maiuscoli e senza caratteri speciali) e deve essere quello fornito direttamente dalla banca sul quale il beneficiario ha aperto il proprio conto. Si richiede di controllare con grandissima attenzione, se no il pagamento dell'importo non potrà avvenire.

43) L'IBAN può riferirsi anche ad un conto co-intestato?

Sì.

44) L'IBAN può riferirsi ad un conto di cui non si è intestatari?

No.

45) Il conto corrente (per il quale indicare l'IBAN) deve essere aperto in Italia?

Sì, esclusivamente in Italia, non sono previsti pagamenti esteri.

46) Può essere inserito l'IBAN di un conto corrente postale?

Sì.

47) Si può ricevere il pagamento su una carta Postepay?

Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN.

48) È prevista l'elaborazione della CU (Certificazione Unificata) per l'emolumento ricevuto?

Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l'intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all'Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell'importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.

49) Perché è importante compilare con attenzione il campo "comune di residenza"?

La precisa compilazione e veridicità di tale campo è fondamentale, in quanto rappresenta un'informazione necessaria per consentire alla Società, nelle scadenze di legge, di elaborare la dichiarazione fiscale (CU) dei percipienti.

50) Nel mese di marzo ho svolto alcune ore di lezione nella prima settimana quando l'impianto dove lavoravo era ancora aperto; pertanto ho percepito un reddito da collaborazione sportiva per quel periodo. Posto che la legge prevede che io non debba aver percepito "altro" reddito per il mese di marzo 2020, posso presentare richiesta di contributo?

Sì, perché il reddito che hai percepito per la collaborazione prestata non rientra nella nozione di "altro reddito". La dizione "altro reddito" fa riferimento al reddito da lavoro, autonomo o subordinato mentre i redditi ex art. 67, lettera m) del TUIR non sono redditi da lavoro ma redditi diversi.

51) Ho un contratto di collaborazione in forma di stage posso richiedere l'indennità?

Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.

52) Ho fatto per errore domanda all'INPS, devo rinunciare?

Sì, le indennità di cui agli art. 96 e 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non sono tra esse cumulabili. Per presentare domanda a Sport e Salute devi aver prima rinunciato alla domanda fatta all'INPS.

53) Compatibilità con servizio civile nazionale

Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

54) Compatibilità con cassa integrazione

No, l'indennità di cui all'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.

55) Non ho un IBAN, posso usare quello di......

No, per garantire che l'indennità venga erogata a favore dell'avente diritto, l'IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari.

56) Posso fare la domanda per mia mamma/cugina/fidanzata?

Sì, purché la domanda sia fatta in nome dell'avente diritto e che i dati richiesti (IBAN compreso) corrispondano a quelli dell'avente diritto.

57) Ho un altro lavoro molto marginale per cui a marzo non ho percepito stipendio. Posso fare domanda?

Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.

58) Presidente o vicepresidente di associazione posso prendere bonus?

Sì, lo stato di Presidente o vicepresidente non è preclusivo di per sé, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti di legge.

59) A marzo ho ricevuto un rateo/saldo di un lavoro svolto nei mesi precedenti, posso fare domanda?

Sì, non devi aver percepito altro reddito per il mese di marzo 2020.

60) A marzo non ho percepito nulla, ma avrò un lavoro part time nei mesi successivi, sono escluso?

No, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito la relativa retribuzione per il mese di marzo 2020.

61) Non ho contratto e il mese di febbraio non me lo hanno pagato, posso dare cedolino gennaio 2020?

No, il DM del 6 aprile 2020 richiede tra i documenti da allegare alla domanda, tra gli altri, copia del contratto di collaborazione (o lettera di incarico) o in assenza, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.

62) Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?

No, l'indennità è prevista per coloro che, a causa dell'emergenza, non percepiscano il reddito corrispondente al mese di marzo. compreso) corrispondano a quelli dell'avente diritto.

63) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva con varie ASD/SSD, devo presentare domanda indicando tutte le collaborazioni o è sufficiente indicarne una sola?

È sufficiente indicarne una sola. Premurati di verificare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del CONI.

64) Percepisco la NASPI, posso presentare domanda?

No. Poiché l'indennità NASPI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).

65) Mio figlio è minorenne e non ha un conto corrente, può indicare quello di un familiare? Sì.

66) Percepisco la pensione di invalidità/ o la pensione di reversibilità, posso presentare la domanda?

Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.

67) Ho commesso un errore in sede di compilazione, che faccio?

Dovrà inviare una mail a collaboratorisportivi@sportesalute.eu

oggetto: "errore compilazione della domanda" e dichiarare l'errore commesso.

68) Ho un compenso orario e non mensile, come faccio a riempire il campo "compenso previsto dal contratto"?

L'informazione da inserire nel campo potrà essere riferita anche soltanto alla cifra relativa al compenso orario (es. 20,00).

69) Modalità erogazione indennità Aprile e Maggio.

Per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda.

4.1 Amministratori di Società Sportive Dilettantistiche r.l. e la nota I.N.P.S. del 1 Giugno 2020

Con messaggio n. 2263 I.N.P.S. ha offerto dei chiarimenti in merito alle istruttorie amministrative e alla gestione delle domande respinte e riesami relativi alle domande di indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e limitatamente al mese di Marzo 2020.

In particolare nell'allegato 1 ha chiarito che: "Sono escluse (dalle indennità di cui al precedente art. 27 Decreto Cura Italia n.d.r.), inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione

separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità)".

Pertanto non si potrà che concludere una irragionevole disparità di trattamento tra gli Amministratori di Società Sportive Dilettantistiche r.l. i quali non sono pertanto legittimitati a richiedere l'indennità nè ai sensi dell'Art. 98 D.L. Rilancio (e diremo anche per i mesi di Aprile e Maggio) in quanto iscritti a gestione separata nè ai sensi e per gli effetti dell'Art. 27 in quanto, dall'interpretazione dell'I.N.P.S. espressamente esclusi, pur essendo iscritti ad una gestione separata, in quanto non espressamente richiamati dalla norma.

5.

Mutuo light

Con l'Art. 14 il Decreto Liquidità chiama in campo, è proprio il caso di dirlo, anche l'Istituto del Credito Sportivo, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma che dal 1957 si occupa di investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali, nonchè leader italiano nel finanziamento all'impiantistica sportiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Come già avvenuto in passato anche per le calamità del 97 e del 2016, I.C.S. si era già attivata per la sospensione mutui e finanziamenti per i proprio Clienti ed, oggi, potrà ulteriormente mettere a disposizione i propri Fondi speciali slegati all'impiantistica sportiva.

I Fondi in dotazione all'Istituto sono il Fondo speciale contributo in conto interessi e Il Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva istituito dall'articolo 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003)

5.1 Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (legge 1295 del 1957)

Il "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive" è stato istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295 ed è gestito dall'Istituto per il credito Sportivo, la banca pubblica specializzata nel finanziamento degli impianti sportivi da 60 anni.

Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva, relativi a progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.

I contributi vengono riconosciuti ai soggetti richiedenti nella misura e per gli interventi previsti dal Piano Operativo approvato dal Comitato di Gestione dei Fondi speciali. Criteri e misure di contributo particolari possono essere deliberate e rese disponibili anche attraverso appositi bandi emanati dallo stesso Istituto.

La riduzione del costo dei mutui per finalità sportive, attraverso l'utilizzo del "Fondo contributi negli interessi", favorisce gli investimenti in impianti sportivi dei comuni, delle associazioni e società sportive e di tutti i soggetti impegnati a vario titolo nello sport, contribuendo in maniera significativa alla crescita di infrastrutture importanti per l'integrazione e la coesione sociale ed il benessere psico-fisico dei cittadini.

5.2 Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva

Ai sensi dell'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, presso l'Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto, sentito il CONI e in base a criteri e modalità di gestione previsti dallo Statuto.

Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

L'Istituto amministra in gestione separata gli importi di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base ai criteri stabiliti dalla medesima disposizione.

Con nota della PCM 08 aprile 2020 indirizzata al C.O.N.I. e al C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) è stata comunicato che proprio con il D.L. 8 aprile 2020, indipendentemente dall'utilizzo di tali fondi per l'impiantistica sportiva:

- 1) viene disposto un ampliamento dell'operatività del Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva, di cui all'art. 90, comma 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino al termine del 2020.
- 2) viene costituito un apposito Comparto per operazioni di liquidità che consente l'ammissibilità ad esso, ai soggetti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. 242/99), che attualmente sono esclusi dall'accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
- 3) viene costituito un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell'Istituto medesimo.

Tali strumenti, che vanno così ad aggiungersi alle misure già previste con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ed in particolare alla possibilità per i correntisti dell'I.C.S. di poter richiedere la sospensione di finanziamenti e/o mutui, consentirà di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero e consentiranno altresì di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare l'importante ruolo sociale dello sport.

PAOLO RENDINA, KATIA ARRIGHI, FRANCESCO DE NARDO - LA GUIDA PER LO SPORT AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Per quanto concerne i criteri e relativo regolamento operativo di quello che è stato denominato "Mutuo

Light" per poter farne domanda si dovrà accedere al portale dell'Istituto del Credito Sportivo

(www.creditosportivo.it).

In realtà l'I.C.S. ha previsto due canali. Uno per il mondo degli Enti Sportivi (a.s.d./s.s.d.r.l.) e uno per

Enti e Federazioni.

Analizziamo il primo.

Di cosa si tratta:

Beneficiari: Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro

CONI o alla Sezione parallela CIP, regolarmente affiliate da almeno 1 anno, alle Federazioni Sportive

Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Federazioni Sportive

Paralimpiche e alle Sezioni Paralimpiche delle Federazioni Sportive Nazionali.

Attività finanziata: Finanziamento liquidità per far fronte a esigenze straordinarie dovute alla crisi COVID-

19.

Importo finanziabile: L'importo finanziabile è da un minimo di 3 mila a un massimo di 25 mila euro e

comunque in misura non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o rendiconto

relativo all'esercizio 2019, ovvero, in mancanza dell'ultimo bilancio regolarmente approvato relativo

all'esercizio 2018.

Forma tecnica: Mutuo chirografario, non è prevista garanzia ipotecaria.

Durata: La durata del finanziamento è di 6 anni.

Tasso di interesse: tasso fisso 1,2%. In pratica quindi avremo un TAEG 1,19% annuo calcolato su €

25.000 a 6 anni (2 anni di preammortamento con unica rata posticipata e 4 anni di ammortamento con

rate mensili alla francese tasso 1,12% nominale annuo). Essendo il tasso di 1,12% (TAN) completamente

abbattuto dal Fondo Contributi negli interessi, per una durata di 2 anni di preammortamento e 4 di

ammortamento, resterà a carico del richiedente la sola imposta sostitutiva.

Contributo in conto interesse: Abbattimento totale degli interessi da parte del Fondo Contributi Interessi

gestito dall'Istituto (ex art. 5 Legge 24/12/1957, n. 1295) comparto liquidità (art 14 c.1 D.L. 8/4/2020

n.23).

Rimborso: Il rimborso del finanziamento viene effettuato con rate mensili, pagamento della prima rata

64

dopo 24 mesi.

Spese istruttoria: Nessuna spesa di istruttoria

Imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo del finanziamento, trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento

Estinzione anticipata: In caso di estinzione anticipata del finanziamento, possibile solo dopo 18 mesi, il compenso omnicomprensivo a titolo di indennizzo è calcolato nella misura del 1% sul capitale mutuato da rimborsare. Esempio: su 10.000 euro di capitale da rimborsare anticipatamente, l'importo da aggiungere alla somma da estinguere è di euro 100 (10.000×0.01).

Garanzie richieste: Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 comparto liquidità (art 14 c.1 D.L. 8/4/2020 n.23).

Presidio particolare: Si richiedono i requisiti soggettivi, l'andamentale regolare, i censimenti anagrafici e tutti i requisiti richiesti dal Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002. Si richiede anche l'autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'associazione o della società sportiva della richiesta di liquidità per far fronte ad esigenze dovute all'emergenza COVID-19 e la lettera di attestazione da parte della FSN, DSA o EPS di riferimento che l'a.s.d o s.s.d.r.l. è iscritta da almeno 1 anno ed è in regola con i pagamenti degli impegni associativi.

Preso atto che ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza è stato quindi predisposto non solo un tutorial (decisamente ben fatto) ma soprattutto una serie di documentazione a supporto della domanda per rendere la procedura il più snella e comprensibile possibile tanto che il richiedente sia una Associazione o un Società Sportiva, quanto una Federazione (normodotati o parolimpica), Disciplina Associata o un Ente per la quale è stata dedicata un'apposita sezione.

La procedura che consta di 3 passaggi:

- 1) Compilazione del modulo on line;
- 2) Ricevuta la mail di conferma l'invio della documentazione richiesta a supporto (da scansire secondo le specifiche indicate nel sito);
- 3) La sottoscrizione del mutuo che potrà avvenire tanto da remoto (con pec e firma digitale) ovvero in presenza del Notaio. Ma, in questo, caso con tempi più lunghi per il perfezionamento della procedura e la successiva erogazione dell'importo richiesto.

Di seguito la documentazione ad oggi richiesta:

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER MUTUO LIGHT LIQUIDITÀ ASD

- Domanda di mutuo (da restituire firmata dal Legale Rappresentante);
- Documento d'identità del legale rappresentante (preferibilmente patente o passaporto) e tessera sanitaria (fronte-retro), in corso di validità;
- Atto costitutivo e Statuto vigente della ASD;

- Certificato di iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche in data non superiore a tre mesi (solo per le ASD con personalità giuridica);
- Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva atto di Notorietà del Rappresentante Legale (All.3) attestante la conformità dello Statuto a quello inserito nel Registro Nazionale delle ASD tenuto dal CONI, l'indicazione dell'organo che ha i poteri di amministrazione della ASD, l'indicazione delle persone che compongono tale organo, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica con l'attestazione della sua identità con quello fornito al Registro CONI, (come da modello scaricabile nell'area dedicata al mutuo light liquidità del sito web dell'Istituto) (solo per le Associazioni senza personalità giuridica);
- Verbale della deliberazione adottata dall'organo che ha i poteri di contrarre il finanziamento
 (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci, ecc.) che autorizza
 lapresentazione della domanda di mutuo e conferisce i poteri di perfezionarlo al Legale
 rappresentante (come da modello scaricabile nell'area dedicata al mutuo light liquidità del sito
 web dell'Istituto). Se l'ASD utilizza libri sociali vidimati tale deliberazione deve essere riportata sul
 relativo libro, avendo cura di trasmettere, oltre al testo della delibera, anche copia dell'ultima
 pagina contente la vidimazione notarile;
- Ultimo rendiconto approvato firmato, completo del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci (se riferito all'esercizio 2018 sarà necessario integrare la documentazione fornendo altresì la bozza di rendiconto 2019, con approvazione del consiglio direttivo della ASD);
- Lettera di attestazione della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata, o Ente Nazionale di Promozione Sportiva cui l'ASD è affiliata (come da modello scaricabile nell'area dedicata al mutuo light liquidità del sito web dell'Istituto);
- Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle ASD tenuto dal CONI;
- Estratto conto bancario dell'ASD riferito all'ultimo trimestre 2019;
- Richiesta di erogazione mutuo (All.4 scaricabile nell'area dedicata al mutuo light liquidità del sito web dell'Istituto);
- Modulo Richiesta di accesso ai "Comparti liquidità" del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi negli interessi, ex D.L. 23/2020, art.14, debitamente compilato e firmato (All. 2 scaricabile nell'area dedicata al mutuo light liquidità del sito web dell'Istituto).

I.C.S. mette infine a disposizione, oltre al supporto dei propri funzionari, una sezione dedicata alle FAQ che, per la verità, sembra addirittura ridondante. Viene chiarito che, ad esempio, nel caso per il 2019 di chiusura dell'esercizio al 30 Giugno, la domanda potrà comunque essere fatta. In conclusione infatti ICS sembrerebbe richiedere l'ultimo rendiconto d'esercizio approvato in sede assembleare. Viene inoltre data rassicurazione sull'eventuale scadenza dei documenti di riconoscimento chiarendo che in virtù dell'art. 104 del D.L. 18/2020 la validità dei documenti con scadenza successiva al 31/01/2020 viene prorogata al 31/08/2020.

Ci si augura da un lato che questa misura straordinaria possa entrare nel portfolio dell'Istituto indipendentemente dalla fase emergenziale apparendo, ancorchè si tratti di un finanziamento, di sicuro interesse (si ricorda che ad oggi I.C.S. metteva a disposizione prodotti indirizzati e finalizzati alla realizzazione e/o ristrutturazione di impiantistica sportiva).

6.

Locazioni associative

Fra i vari provvedimenti previsti dal Decreto Cura Italia (art. 95) prima e dal Decreto Rilancio (art. 216) si segnala la possibilità:

- per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, di sospendere i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti (Art. 216 1° comma)
- ai soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici, in ragione della sospensione delle attività sportive, di richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 (art. 216 2° comma).
- possibilità di rinegoziare il contratto di locazione in essere con soggetti privati avendo diritto ad una riduzione del canone pari o superiore al 50% (art. 216 3° comma).
- possibilità di richiedere un credito di imposta parti al 60% dei canoni pagati (Art. 28) ovvero di cedere tale credito a terzi (art. 122).

Vediamo in dettaglio la misura.

Il 2º comma riprende quanto già sancito nel Decreto Cura Italia ovvero la possibilità per i soggetti che hanno in locazione o concessione immobili di proprietà pubblica allungando però il termine di sospensione dei canoni originariamente previsto a Giugno sino a Luglio in unica soluzione ovvero mediante pagamento in 4 ratei costanti di pari importo sempre da Luglio.

Di maggiore interesse, invero, il comma 2 il quale espressamente prevede che il gestore possa richiedere una revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023. In tal caso la misura prevede che si possa la rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite "(...) anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmat i(...)" con ciò evidentemente lasciando intravedere che si possa mantenere l'originario periodo concessorio ma con una riduzione del canone.

Ad ogni modo la revisione dovrà essere tale da consentire che i rischi permangano in capo all'operatore economico e che non si mutino le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

Viene in ogni casa data la facoltà ad entrambi le parti di recedere il contratto vedendosi il concessionario in diritto a richiedere il rimborso del valore delle opere realizzate oltre gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Ma la vera novità, tanto attesa quanto auspicata, è stata disposta con il comma 3 del predetto Art. 216 laddove il Governo, entrando in scivolata sui rapporti tra privati, ha sancito il principio secondo il quale la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha quindi oggi diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito. Preso atto che il D.L. - attualmente in vigore - dovrà comunque passare al vaglio delle Camere per la sua definitiva conversione in Legge, sembra opportuno fare, seppur brevemente, un accenno alla disposizione in esame.

Non sarà sfuggito ai più che tale disposizione riprende quasi integralmente quanto previsto nella proposta di Legge a firma On. Conte - On. Bonafede con Atto del Senato n. 1151 del 19.03.2019 "Delega al Governo per la revisione del codice civile" laddove all'art. 1 Lett. i), era stato proposto di "prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute dalle parti".

Per il principio di matrice "giurisprudenziale" di conservazione del contratto si è quindi offerto un parametro "certo" affinchè le parti (conduttore e locatore o, detto altrimenti, inquilino e proprietario) trovassero un accordo volto ad evitare una risoluzione per eccessiva onerosità della prestazione e, perchè no, per redimere le più che probabili centinaia di cause che avrebbero ingolfato i Tribunali.

In definitiva però il sistema della riduzione di almeno il 50% del canone di locazione dovrà tenere in debito conto che :

A) l'articolo 1571 c.c definisce la locazione come il contratto con cui una parte, il locatore, si obbliga a far godere all'altra parte, il conduttore o locatario, un bene mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (il canone locatizio). Oltre alla disciplina codicistica la

- materia locatizia è regolata anche dalla normativa speciale dettata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta "legge sull'equo canone") e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 (recante Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
- B) l'articolo 1256 c.c. stabilisce che l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diviene impossibile. L'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore costituisce un modo di estinzione della obbligazione diverso dall'adempimento, di tipo non satisfattorio.
- C) Tra le cause invocabili ai fini della richiamata "impossibilità della prestazione" che fungono da esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere rientrano gli ordini o i divieti sopravvenuti dell'autorità amministrativa c.d. "factum principis", ovvero i provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato.
- D) Nel caso in cui l'impossibilità sia solo temporanea, l'art. 1256 c.c. si limita ad escludere, fino a quando tale impossibilità persiste, la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento. Ne deriva, in via generale, che il debitore, venuta meno la suddetta impossibilità, è obbligato sempre ad eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico che può, eventualmente, far valere sotto il profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.
- E) Nei contratti a prestazioni corrispettive se da un lato l'articolo 1463 del codice civile prevede che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (in estrema sintesi restituzione del bene) l'articolo 1464 del codice civile prevede che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte abbia diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e possa recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
- F) Nei contratti "con obbligazioni di una sola parte", invece, diversamente dall'articolo1464, il codice civile (art. 1468) concede alla parte eccessivamente onerata come unico rimedio la modifica del regolamento negoziale. Sempre in base all'articolo 1468 c.c. l'eccessiva onerosità deve essere valutata raffrontando il valore originario della prestazione con quello che la stessa ha assunto al momento dell'esecuzione.
- G) Diverso invece il caso nei contratti a prestazione continuativa, periodica o differita laddove l'articolo 1467 del codice civile prevede che se la prestazione di una delle parti è divenuta, al momento dell'esecuzione, eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili, comunque non imputabili al contraente, la parte tenuta a tale prestazione può domandare la risoluzione, sempre che la sopravvenuta onerosità non rientri nell'alea del normale contratto. Il tutto previa rigorosa prova che sia intervenuto uno squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto e che l'eccessiva onerosità sia riconducibile ad "eventi straordinari ed imprevedibili", che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale.

H) L'autoriduzione del canone è sempre fatto arbitrario ed illegittimo secondo la vigente normativa non potendosi sostenere neppure nel caso concreto l'applicazione dell'art. 1578 c.c., comma 1, c.c. – che prevede la possibilità del conduttore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo in presenza di un inadempimento del locatore, consistente in un vizio della cosa locata che ne diminuisca l'idoneità all'uso pattuito – in quanto, come ovvio, la fase pandemica non potrà ricondursi a lui derivando da una causa di forza maggiore, sub specie di factum principis, e dunque non legittimando in alcun modo il conduttore a sospendere o ridurre il canone di locazione, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

L'articolo 216, comma 3, in definitiva, introduce si insinua in un "vuoto normativo" sancendo un rimedio "conservativo" azionabile dal locatore "(...) per ricondurre il rapporto all' equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locali (...) ".

Come peraltro ben esposto nella relazione illustrativa dello stesso Decreto Rilancio l'assegnazione di un rimedio conservativo "appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni:

- a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità ubicativa» dell'impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività;
- b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato".

Tale disposizione - precisa sempre la relazione - si applica a decorrere dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato. La limitata retroattività della disposizione (da marzo 2020 a luglio 2020) appare rispondere ai parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente:

- i) l'esistenza di una inderogabile esigenza normativa;
- ii) la proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il fine perseguito dal legislatore (sentenza n. 203 del 2016).

Ci si domanda però se si potrà parlare sempre e comunque di netto squilibrio ovvero di causa che imponga sempre e comunque alla proprietà di accettare una riduzione del canone laddove, ad esempio, un sodalizio abbia comunque proseguito le proprie attività da remoto ovvero nel caso in cui a causa della riduzione del canone sia lo stesso proprietario a subire un danno grave ed irreparabile in quanto la sua unica fonte di reddito.

Si segnala, comunque, una prima presa di posizione da parte dei Tribunali e, segnatamente dal Tribunale di Bologna che con propria Ordinanza, prima ancora della pubblicazione del Decreto Rilancio, proprio sul principio di conservazione del contratto e preso atto dello squilibrio economico venutosi a creare a causa

dell'interruzione delle attività per il coronavirus, inibiva la proprietà di incassare gli effetti posti a garanzia a maggior ragione dopo che ogni tentativo di trovare una soluzione conciliativa fra le Parti era sfumata (Ordinanza Tribunale di Bologna del 12.05.2020).

Rimborsi, di viaggio, tiketing e abbonamenti

Sebbene come detto alcune misure presenti nel D.L. 18/2020 e 23/2020 non sembravano direttamente interessare il settore no-profit si era già avuto modo di precisare che sarebbero state ugualmente interessanti laddove, fra l'altro, con la cancellazione delle manifestazioni sportive e culturali, eventi, corsi di formazione e con esse sono saltate - e salteranno - anche le prenotazioni, sia per quanto riguarda i trasporti, sia per quanto riguarda gite scolastiche, soggiorni turistici e altre attività affini. In Italia e all'estero.

Ci si era dunque domandato come potesse reagire il sodalizio sportivo il quale, anche per avere un minimo risparmio, avesse già prenotato la trasferta all'uscita dei vari calendari oppure, come potrebbe tutelarsi il semplice appassionato che si fosse visto sfumare i tanti eventi internazionali, come la finale di coppa del mondo di sci alpino a Cortina D'Ampezzo, gli Europei di Calcio 2020 o le Olimpiadi Tokyo 2020.

Si era peraltro affrontata la questione su come procedere al rimborso di quanti avessero già acquistato il titolo di ingresso per una manifestazione già organizzata ovvero un pacchetto di ingressi in palestra, piscina o all'interno del centro sportivo.

Con il Decreto Rilancio, e più precisamente all'Art. 216 comma 4, è stato finalmente dipanato ogni possibile dubbio o, meglio, è stata data la possibilità a tutti i soggetti che erogano servizi sportivi (quindi indipendentemente dal fatto che siano o meno iscritti al Registro CONI e da questo riconosciuti) di rimborsare l'utente o, in alternativa, di emettere un voucher.

Vediamo quale era la situazione prima del Decreto Rilancio

In ragione dell'art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e dell'art. 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 erano previste specifiche regole nel caso in cui si sia dovuto cancellare una propria partenza o una prenotazione applicando coì la disciplina dell'Art. 1463 del codice civile il quale, per l'appunto, prevedeva che in ragione di un'impossibilità sopravvenuta la prestazione non è più dovuta (il pagamento del prezzo) e se eventualmente in parte o in tutto già versato queste debbano essere restituite secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito

Dottrina e giurisprudenza peraltro sono granitiche nel ritenere che l'impossibilità si verifica quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente (Artt. 1176, 1256 c.c.) e che non è necessaria un'impossibilità assoluta ma non è sufficiente una mera maggior difficoltà.

Per i viaggi che dovevano effettuarsi dal 23 febbraio al 9 marzo, invece, il diritto al rimborso è testualmente accordato solo a particolari categorie di persone:

- soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena;
- soggetti residenti o domiciliati nella zona rossa;
- soggetti risultati positivi al virus COVID-19;
- soggetti che hanno programmato viaggi con partenza o arrivo nelle zone rosse;
- soggetti che hanno programmato la partecipazione a manifestazioni ed eventi annullati o sospesi dalle Autorità competenti;
- soggetti diretti verso Stati esteri in cui sia impedito o vietato l'arrivo.

In pratica, per i viaggi dal 10 marzo al 3 Maggio (in virtù del prolungamento del periodo di lockdown) è come se la previsione prima ristretta alla sola zona c.d. rossa si fosse di fatto estesa a tutti i soggetti residenti o domiciliati in Italia dove la distinzione in "zone rosse e non" resta rilevante solo per i viaggi antecedenti al 10 marzo, mentre da tale data e sino al 3 aprile le disposizioni per le c.d. zone rosse si estendono a tutti i soggetti residenti o domiciliati in Italia.

In sintesi è stato normato che il vettore (ad es. Italo, Trenitalia, Easyjet etc. ovvero l'agenzia viaggi) entro 15 giorni dalla richiesta debba provvedere:

1) al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio

OPPURE

2) all'emissione di un voucher dell'importo pari a quello speso da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Per ottenere il rimborso, gli aventi diritto devono comunicare al vettore (cioè al soggetto che effettua il servizio di trasporto) l'impedimento alla partenza e far pervenire la propria richiesta di rimborso a mezzo comunicazione scritta che dovrà pervenire, ai sensi e per gli effetti del D.L. 9 del 2 marzo 2020, entro 30 giorni:

- dalla cessazione delle situazioni che hanno impedito la partenza (ad es. dal termine della quarantena);
- dall'annullamento o sospensione della procedura selettiva o della manifestazione o dell'evento per cui è stato acquistato il biglietto di viaggio;
- dalla data prevista per la partenza, nel caso di impedimento di sbarco o approdo all'estero.

Quindi per tutti coloro che dovevano partire dal 10 marzo in poi, allo stato attuale, c'è tempo fino al 3 giugno per inviare la comunicazione di cui sopra.

Alla richiesta di rimborso deve essere allegato:

- 1) il titolo di viaggio di cui si chiede l'annullamento;
- 2) per le sole partenze dal 23 al 9 marzo anche la documentazione attestante la programmata partecipazione alla manifestazione o all'evento (ad es. la ricevuta attestante la partecipazione alla gara, ovvero l'attestazione di iscrizione a quel dato campionato).

Si segnala che attualmente tutti i principali vettori (ad es., Italo, Trenitalia, Easyjet etc.) si sono dotati di apposite sezioni o numeri telefonici/indirizzi di posta elettronica, indicati nel proprio sito web, per agevolare i clienti nell'inoltro della richiesta di rimborso.

Stesso discorso valga per i pacchetti turistici già ampiamente regolati dalla specifica disciplina dettata dalla Direttiva 90/314/CEE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 entrata in vigore il 1º luglio 2018 (c.d. codice del turismo).

Si pensi, ad esempio, anche a quanti avevano già prenotato un biglietto per gli le finali di coppa del mondo di sci alpino a Cortina D'Ampezzo, gli Europei di calcio o per le Olimpiadi di Tokyo. In questo caso l'organizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 co. 4 del Codice del Turismo, avrebbe dovuto procedere con il rimborso integrale. Invero la misura oggi adottata deroga a tale disposizione (e certamente per venire incontro al mondo degli operatori) dando all'organizzatore destinatario della richiesta, una facoltà di più ampia scelta tra:

1) offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;

oppure

2) procedere al rimborso integrale nel termine di 14 giorni dal recesso

oppure

3) emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Nel caso in cui invece sia lo stesso organizzatore ad annullare il viaggio, e relativo soggiorno, si dovrà attivare solamente per un rimborso integrale entro 14 giorni dall'annullamento non spettando però alcun indennizzo ulteriore al consumatore.

Per la corretta modalità di rimborso per spettacoli o manifestazioni promosse dagli enti non commerciali, si pensi, ad esempio ai saggi di danza, l'art. 88 del Decreto Cura Italia ha espressamente previsto che l'ente organizzatore una manifestazione spettacolistica che non si è potuta svolgere dall'8 marzo al 3 aprile (e oggi diremo sino almeno al 3 maggio), e per la quale sia già stato venduto il relativo biglietto, provveda ad emettere un voucher di importo pari al biglietto venduto e che potrà essere utilizzato entro un anno dall'emissione.

Il rimborso del biglietto sarà invece possibile soltanto laddove espressamente offerto dal venditore anche in proporzione alla mancata fruizione dello spettacolo (si pensi ad esempio le modalità di rimborso offerte dalle società di serie A di calcio ai propri abbonati).

Se per il rimborso del titolo di viaggio o del pacchetto turistico non appare dilungarsi oltre, per quanto concerne il rimborso del titolo di accesso alla manifestazione sportiva o culturale la situazione merita un approfondimento.

Consapevoli della fase emergenziale, la tecnica legislativa utilizzata dovrebbe rendere ancora più accorta la lettura di ogni singola disposizione la quale, bene precisarlo, non potrà essere suscettibile di interpretazione analogica dovendosi invero dalla stessa un significato, come dire, ancorato al senso letterale.

In questo caso nel decreto si fa riferimento ai voucher e, pertanto, a quello strumento che trova la sua fonte normativa nella Direttiva Comunitaria 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (d'ora in poi, Direttiva IVA), recepita in Italia con il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141, che ha aggiunto gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis nell'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972 (d'ora in poi, d.P.R. IVA).

Se il senso letterale fosse questo allora dovremmo considerare il voucher in parola come "buono corrispettivo", dovendo a sua volta comprendere se si tratti di buono corrispettivo c.d. monouso o multiuso.

A memoria della Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 519/2019 si può parlare di buono corrispettivo monouso quando è noto il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi in quanto vi è certezza circa:

- 1) la territorialità dell'operazione;
- 2) la natura, qualità, quantità;
- 3) l'IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione.

In questo caso la spendita del buono è irrilevante ai fini del tributo mentre la prestazione o il bene che il voucher incorpora verranno tassati alla sua emissione assumendo rilevanza ai fini iva ogni passaggio del buono precedente alla sua emissione.

Nel secondo caso, ovvero del buono-corrispettivo multiuso, la Direttiva fornisce una definizione in negativo di buono multiuso, stabilendo che "è tale il buono diverso da un buono monouso" rientrando in questa categoria i buoni con riferimento ai quali non sono noti, al momento dell'emissione:

- 1) né il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi;
- 2) né l'Iva (aliquota) dovuta su tali beni o servizi.

Passiamo ora a quanto oggi in vigore, ovvero, al comma 4 dell'Art. 216 che, testualmente, recita:

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Pensiamo ad esempio, e non è un caso così sporadico, al saggio di danza per una determinata ricorrenza che, magari, a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo dia diritto, oltre che all'ingresso anche ad una o più foto ricordo, il costume di scena etc... A ben vedere, la scelta del rimborso o del voucher dovrà passare anche da un'attenta e ponderata analisi sugli effetti, anche in termini prettamente finanziari, contabili ed amministrativi, che ci si dovrà sobbarcare in questo delicato periodo e "scommettendo", se così si può dire, su un evento futuro ad oggi difficilmente ipotizzabile.

Quanto ai corrispettivi specifici bisogna innanzitutto precisare che in base allo speciale impianto normativo che disciplina gli enti associativi in generale e le sportive in particolare le quote associative non possono mai essere oggetto di rimborso (vedi art. 148 comma 8 T.U.I.R. nonché art. 90 Lg. 289/2002).

Per le A.S.D.: la normativa vigente, come detto, prevede che la quota o contributo non sia rivalutabile e intrasmissibile eccettuato per i trasferimenti mortis causa. Pertanto la quota sociale, ancorchè in periodo emergenziale, non potrà essere restituita o rimborsata. Difatti anche nella Relazione al D.L. 34/2020 l'impostazione data è quella per cui si possa prevedere il meccanismo del rimborso (o voucher) solo per gli "abbonamenti" e non anche per le singole mensilità in quanto ritenute mere quote sociali. Per i corrispettivi specifici, ovvero per il versamento di quelle quote pagate dai soci per usufruire di un determinato servizio (ad esempio la partecipazione a determinati corsi sportivi, abbonamenti etc) dovranno essere valutate caso per caso anche in ragione di quanto disposto dallo statuto e/o dai singoli regolamenti associativi. In tal caso il sodalizio, in sostituzione del rimborso, potrà offrire un voucher che, secondo il dettato normativo, dovrà essere di pari valore al corrispettivo incassato ma incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva (ad oggi, quindi, il 24 Maggio per la quasi totalità delle Regioni

eccettuato per la Lombardia che con propria Ordinanza ha concesso la ripresa delle attività sportive a far data dal 1 Giugno)

Per le S.S.D.R.L.: per tali soggetti non si può parlare di quote sociali ma solo di corrispettivi specifici incassati da tesserati o terzi. In questo caso, pertanto, sulla scorta di quanto detto sopra, non si porrà il dubbio se la quota sia o meno da considerate "sociale" potendo quindi procedere al rimborso della quota ovvero all'emissione del voucher.

La misura, per nulla chiara sotto vari aspetti, pone come detto il fianco ad aspre critiche nella parte in cui:

- a) NON viene chiarito se il "gestore" abbia effettivamente un diritto di scelta ovvero se, rifiutando il voucher, l'utente possa imporsi per avere il rimborso in denaro.
- b) Se la misura sia riservata alle sole realtà sportive riconosciute dal C.O.N.I. ovvero, come dal tenore della norma a tutte le realtà che ergano attività sportiva (che siano profit o no profit) indistintamente. Ma se cos' fosse, allora, ben potrebbero essere interessati dalla norma anche quegli enti del Terzo Settore che svolgono fra le attività generali quella di cui alla lett. t) art. 5 (sport dilettantistico).

Assemblee e approvazione rendiconto

Pochi giorni prima della pubblicazione della prima edizione di questo e-book era stato discusso ed approvato al Senato della Repubblica l'Atto del Sentato n.174 (Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato).

L'iter si è poi concluso con la definitiva approvazione anche alla Camera dei Deputati e la conversione in legge del D.L. 22/2020 in Legge n. 27/2020.

Interessa segnalare che nel testo approvato sono state inserite alcune modifiche di indubbio interesse per il mondo sportivo soprattutto per rispondere ad alcune questioni di ordine prettamente pratico nella quotidianità dei sodalizi quale, uno fra tutti, quello relativo alla celebrazione delle assemblee annuali di approvazione dei rispettivi bilanci/rendiconti.

Al riguardo si precisa infatti che le specifiche disposizioni dettate dalla Legge 289/02 per le associazioni sportive dilettantistiche e dal D.P.R. 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi) per le agevolazioni fiscali a favore degli enti associativi in generale, **pongono l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto ma non ne fissano i termini per l'approvazione**, che è demandata allo statuto, anche in relazione al dettato generale dell'art. 36 codice civile secondo il quale l'ordinamento interno nelle associazioni non riconosciute è regolato dagli accordi di tipo pattizzio tra gli associati.

Tra le clausole da recepire obbligatoriamente negli statuti si segnala, per l'appunto, l'art. 90 lett. f) della Legge 289/02 il quale prevede "l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari" e l'art. 148 comma 8 T.U.I.R. che dispone: "l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie".

Ma, come noto, i decreti ministeriali di Marzo prima e quelli di Aprile poi, non solo hanno limitato gli spostamenti agli stretti casi di necessità ma hanno altresì fatto espressamente divieto alla celebrazione di congressi e riunioni.

In tal stato di fatto e di diritto, ancorchè supportati da norme eccezionali in stato di emergenza nazionale, non pochi sodalizi si sono quindi trovati nella condizione di non poter celebrare l'Assemblea di approvazione del bilancio/rendiconto statutariamente previsto con termine ad Aprile e senza però sapere come potersi correttamente muovere per non decadere dai benefici di cui sopra.

In tal senso una prima risposta l'aveva fornita proprio il Decreto Cura Italia del 17 Marzo nel quale all'Art. 35 (3 comma) veniva disposto il termine ultimo di approvazione del bilancio/rendiconto al 31 ottobre 2020, ma limitatamente alle ONLUS, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato, iscritte nei rispettivi registri.

All'art 76 (4 comma), invece, il dettato interministeriale dava facoltà a tutti gli enti associativi, ancorchè in deroga ai propri statuti, di potersi riunire da remoto con modalità telematica ma nel rispetto della partecipazione di tutti o, meglio, sempre che si potesse garantire a tutti gli associati la partecipazione all'assemblea ma semprechè venissero messe in atto tutte le garanzie per la precisa identificazione degli aventi diritto e presenti.

In particolare con il nuovo Art. 3 è stato previsto che per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Ma, è questo il punto, con l'inserimento dell'Art. 3 -ter è stato previsto che la predetta disposizione sia applicabile anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonchè agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Così disponendo, pertanto, tutti gli enti associativi, riconosciuti e non, potranno avere più tempo per l'approvazione del proprio bilancio/rendiconto senza incorrere in pericolose decadenze.

È evidente che tale comma è stata introdotta anche per sgombrare il campo dall'equivoco generato dall'Art 106 del medesimo decreto per il quale veniva autorizzato, in deroga alle disposizioni codicistiche deroga a quanto ordinariamente previsto dalle disposizioni del codice civile di cui agli art. 2364, co. 2 e 2478 bis, un più ampio e generalizzato rinvio delle assemblee entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale norma non poteva trovare applicazione per gli enti non commerciali essendo applicabile alle sole

società commerciali, anche in relazione ai principi di interpretazione della legge in generale di cui all'art 12 delle preleggi, preso atto che per i sodalizi associativi, sportivi inclusi, era stata disposta diversa e specifica modalità di celebrazione delle assemblee sociali ai sensi dell'Art. 73 comma 4 del medesimo decreto (modalità in videoconferenza).

La definitiva approvazione darebbe così la possibilità a tutti i sodalizi, ancorchè già strutturati per poter svolgere le assemblee in remoto, di posticipare le riunioni. Con buona pace dei controllori che, a dire il vero, poco o nulla avrebbero potuto eccepire dinnanzi ad una registrazione audio / video della riunione ma che, probabilmente, avrebbero comunque dubitato sul metodo poco democratico di celebrazione della stessa difettando la prova del collegamento anche solo di uno degli aventi diritto.

La dichiarazione sostitutiva e il problema dell'autocertificazione

Nella successione frenetica, ancorchè motivata, con la quale si sono succeduti i decreti ministeriali nella primissima fase emergenziale è da segnalare che, forse per la prima volta, la popolazione ha preso contezza dell'importanza delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Per quanto di interesse sportivo in particolare si segnala che anche per la domanda di indennità una tantum ex. Art 96 D.L. 18 del 17 marzo 2020, come precisato dal Decreto interministeriale del 6 aprile 2020 e successiva Circolare di Sport e Salute S.p.a. il richiedente, come sopra meglio evidenziato, dovrà rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 445/2000.

Nello specifico si deve però segnalare che tale dichiarazione soggiace alle ripercussioni derivanti dall'art. 76 il quale dispone che "chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia."

Ecco, allora, spiegato perchè a Sport e Salute S.p.a. sono stati concessi così ampi poteri di controllo dovendo individuare nell'art. 483 del codice penale la norma sanzionatoria della condotte vietate dall'art. 76 cit., poiché sempre ai sensi dell'art. 76 comma 3, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 (ossia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà), nonostante possa mancare la percezione che Sport e Salute S.p.a. sia ente di diritto pubblico (come in effeti è) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

L'art. 483 c.p., rubricato "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico", punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Pertanto la domanda di indennità che contenga una falsa attestazione o che risulti in tutto o in parte falsa integra il reato di cui all'Art. 483 c.c. ma non solo.

Se infatti il richiedente, superando i controlli che, come detto, sono parecchio approfonditi, dovesse comunque ricevere l'indennità potrebbe anche essere chiamato a rispondere di un ulteriore e più grave reato.

Ci riferiamo all'art. 316 ter rubricato "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" il quale prevede che, salvo il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il secondo comma però precisa che se la somma indebitamente percepita risultasse pari o inferiore a euro 3.999,96 si applicherebbe soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 ma, conclude la norma "(...) la sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito(...)". Nel nostro caso, quindi, è facile comprendere che la sanzione nel caso di specie verrebbe quantificata in 1800 euro.

Ma, come detto, se non venisse ravvisato il più grave reato di truffa prevista dall'art. 640 bis per il quale è prevista la pena da 1 a 6 anni di reclusione.

Orientarsi in queste due fattispecie di reato non è semplice ben potendo apparire sfumati i confini. Sul punto però consolidata dottrina e giurisprudenza hanno offerto una lettura abbastanza chiara a tal punto che oggi si può ragionevolmente ritenere che con riferimento alla falsa attestazione:

- l'indebita percezione si configura qualora non sia ritenuta artificiosa es. attestare semplicemente di possedere la cittadinanza italiana al fine di ottenere l'indennità sportiva.
- la truffa aggravata se si attesta con firma apocrifa qualcosa di non vero (ad esempio il contratto di collaborazione o la lettera di incarico) in modo tale da indurre in errore la vittima (in questo caso lo Stato Italiano).

In definitiva il mendacio ed il silenzio possono quindi assumere la connotazione di comportamento "artificioso" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità. In tal senso, pertanto, il collaboratore dovrà stare particolarmente attento in quanto un'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero (ho percepito x piuttosto che non ho percepito y) si potrebbe configurare come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica con le pesantissime conseguenze penali sopra indicate.

Sicurezza luoghi di lavoro e linee guida

Con la riapertura delle attività e la necessaria applicazione dei protocolli richiamati dal D.P.C.M. 17 Maggio ed emanati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome prima e dal Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri poi, una delle domande che circola più insistentemente nel mondo associativo in generale e sportivo in particolare è: devo fare il documento di valutazione dei rischi?

Domanda più che lecita ma che, posta in questi termini, farebbe presupporre che il quesito sia stato posto da chi di sicurezza, sino ad oggi, non si è mai interessato.

Innanzitutto bisogna inquadrare l'attuale normativa in questo periodo emergenziale richiamando, innanzitutto, l'Art 2 del D.L. 33/2020 (sanzioni e controlli) il quale dispone che:

Art. 2 Sanzioni e controlli

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

E dopo, e con esso, l'Art. 1'Art. 10 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020 (Esecuzione e monitoraggio delle misure) il quale testualmente dispone che:

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonchè monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonchè, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Come già precisato una delle pietre "angolari" per la riapertura è rappresentata dell'Art. 1 comma 14 del D.L. 33/2020 ma, soprattutto, dal D.P.C.M. 17 Maggio laddove l'Art. 1 lett. g), laddove viene espressamente previsto tutte le entità sportive ancorché non affiliate (associazioni sportive, società sportive, centri e circoli sportivi) adottino ognuno nel rispettivo ambito di competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglia per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

In ragione di ciò dopo i mesi di lockdown i provvedimenti emanati per far ripartire lo sport in sicurezza sono i seguenti:

- Il D.L. 33/2020 del 16/05/2020, art. 1, co. 14 e 15;
- Il DPCM 17/05/2020 art. 1, lett. d), e), f) e g) completo di allegati, tra cui l'allegato 17, Linee di Indirizzo Conferenza Stato/Regioni (tra cui, piscine, palestre e centri estivi).
- Le Ordinanze regionali, sulla cui base quanto segue dovrà essere adattato alle previsioni della regione di appartenenza;
- Le Ordinanze Comunali e delle Città Metropolitane quanto alla parziale o totale chiusura di determinate aree pubbliche o aperte al pubblico.

Ricordiamo che con il DPCM 26 Aprile il Governo aveva indicato sino al 17 maggio determinate misure prevedendo che a far data dal 4 Maggio venisse concessa una parziale riapertura delle attività ma limitatamente a quelle aventi determinati codice Ateco. Parimenti era stato indicato che, in ogni caso, l'autorizzazione alla ripresa sarebbe stata concessa se ed in quanto disposte ed applicate le specifiche linee guida di contenimento e prevenzione. Ad esempio la ripresa delle attività giudiziarie veniva disposta

dal 12 Maggio proprio in ragione delle linee guida elaborate dai presidenti dei tribunali per gestire la Fase 2 e così via.

In questo contesto un ruolo fondamentale lo avevano (e lo hanno tutt'ora) le Regioni le quali, con le varie parti sociali, associazioni maggiormente rappresentative e unione dei Comuni, si erano impegnate a trovare protocolli (o meglio linee guida) il più possibile aderenti alle singole realtà produttive. Condivisibili ed attuabili.

Ciò valga anche in materia di sport. Infatti dalla Carta Europea dello Sport (Consiglio d'Europa, Rodi 1992), al decreto Legislativo 242/99 (Decreto Melandri) fino alla revisione del titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001), che ha attribuito alla competenza concorrente delle Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento sportivo, Regioni ed Enti Locali hanno certamente assunto un ruolo primario nella gestione del fenomeno sportivo e hanno contribuito a valorizzarne la dimensione sociale riconoscendo allo sport un carattere poliedrico e di interdisciplinarietà che lo colloca al centro delle politiche locali di sviluppo sociale e culturale assegnate dalla Costituzione alle competenze delle Istituzioni locali.

Ancor più fondamentale il ruolo del CONI, CIP, Ufficio Sport Governo, Sport e Salute s.p.a., i quali, in concerno con Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva e altri attori del mondo sportivo, per le loro specifiche competenze, hanno cercato tracciare (specifiche linee guida per la ripartenza delle attività associative (professionistiche e non) anche sulla base documenti tecnici

Le tappe della riapertura:

Dal 18 maggio:

- A) permessa l'attività sportiva e motoria all'aperto pur mantenendo il distaziamento interpersonale di almeno 2 mt per l'attività sportiva e di almeno un mt per ogni altra attività motoria
- B) permesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra (lett. e)

Dal 25 maggio:

C) permessa anche l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati (lett. f)

Si precisa però che, nel potere costituzionalmente previsto, regioni quali Lombardia e Basilicata hanno posticipato (vedi lett f) al 1 Giugno la riapertura dei siti sportivi mentre regioni come il Piemonte hanno emanato Ordinanze c.d. interlocutorie per meglio monitorare l'andamento dei contagi. Invece con Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, permettendo anche la ripresa delle assemblee associative, ha previsto che le attività sportive

possano riprendere già dal 18 maggio (ovviamente in ragione dell'applicazione pedissequa delle linee guida) mentre la Regione Sicilia con Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 ha posticipato solo al 25 maggio l'apertura delle piscina autorizzando la ripertura immediata dei siti sportivi.

In ogni caso, nel rispetto delle linee direttrici, sono state emanate le seguenti LINEE GUIDA:

A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio Sport:

- 2) Linee guida per lo sport individuale;
- 3) Linee guida per lo sport di squadra;
- 4) Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria.

A cura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (si precisa infatti che l'art. comma 19 del D.L. 33/2020 aveva per l'appunto ribadito che (...) la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 [del D.I. 19/2020 "Attuazione delle misure di contenimento n.d.r.]:

5) Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Specifici protocolli a cura delle Federazioni Sportive (normodotati e parolimpiche), Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva (https://www.coni.it/it/speciale-covid-19 - www.fiscocsen.it).

6) Linee guida per la ripartenza del calcio professionistico (SERIE A E B)

Sa segnalare, inoltre, che mentre stiamo chiudendo questo E-book il Ministro Spadafora ha solo paventato l'ipotesi di una riapertura anche delle attività di squadra a far data dal 15 Giugno 2020.

Come facile intuire il Governo ha demandato in capo al legale rappresentante di ogni ente sportivo l'onere di adoperarsi in quella delicata opera di prevenzione, formazione e informazione che, secondo il principio generale della "diligenza del buon padre di famiglia", oltre che in virtù dell'art. 2087 cod. civile e D.lgs 81/08, prevede un'attenta analisi del rischio e una puntuale applicazione delle linee guida, dei protocolli e, ovviamente, delle norme in materia di sicurezza. Ciò al fine di andare indenne da qualsivoglia responsabilità da contagio ovvero anche solo per evitare la sospensione dell'attività in caso di controlli.

Queste le "raccomandazioni" comuni:

1. è opportuno che le indicazioni operative, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel caso si debbano applicare protocolli diversi per la compresenza di più discipline sportive praticate si suggerisce l'applicazione di quello più stringente e/o tutelante.

- 2. Le schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
- 3. in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo

Queste, invece, le indicazioni operative:

- Redazione protocollo di sicurezza in attuazione delle linee guida nazionali e dei protocolli del proprio Ente Affiliante quanto alla specifica disciplina sportiva pratica. Nel caso di più discipline praticate il protocollo dovrà pertanto tenere conto di ogni singola linea di indirizzo specifica.
- Aggiornamento e integrazione del DVR con un apposito protocollo per la sicurezza covid. In caso di non applicabilità del DVR (ove non ci siano lavoratori o soggetti assimilabili che obblighino alla redazione del DVR) dovrà comunque essere elaborato un apposito protocollo per la sicurezza;

Nel momento in cui sta andando in stampa questo aggiornamento si indicano di seguito le Ordinanze Regionali ad oggi pubblicate: https://www.forumterzosettore.it/2020/05/31/13026/

Quindi se non si saprà "gestire" la sicurezza secondo i predetti canoni indicati nella legislazione emergenziale si andrà certamente incontro a sanzioni pesantissime oltre che, come vedremo, a possibili ed ulteriori responsabilità sia di carattere penale che civile.

Quindi, tornando alla domanda iniziale, se sia o meno necessaria la redazione di un D.V.R.

In materia di sicurezza, come peraltro già indicato nei vari protocolli emanati dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si dovrà sempre partire da un concetto di base rappresentato dalla c.d. "diligenza del buon padre di famiglia" che trova una delle sue massime espressioni negli articoli 2043 e 2087 del codice civile ed a cui si aggiunge un corposo e specifico impianto sanzionatorio di natura penale.

Per quanto riguarda il mondo associativo - sportivo e non - bisognerà innanzitutto richiamare le definizioni del dettato normativo per meglio inquadrare la problematica e che, bene precisarlo, si inseriscono a pieno regime anche (e soprattutto) in questa fase emergenziale.

Tutto muove da una normativa che nasce da lontano partendo dal Decreto 19 Settembre 1994 n. 626 arrivando ai giorni nostri con il Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 n.81.

(TRATTO DALL'ART. 1 D.LGS. 81-08)

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

In questo caso nessuna interpretazione, nessun volo pindarico o scappatoia: la normativa ricade su tutti i settori di attività, privati e pubblici. Quindi si applica anche alle associazioni sportive. Senza se e senza ma.

In quali termini e cosa si dovrà quindi fare è indicato nella stessa normativa.

(TRATTO DALL'ART. 2 D.LGS. 81/08 – DEFINIZIONI)

Cosa si intende per "lavoratore"

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Cosa si intende per "datore di lavoro"

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. È il legale rappresentante "dell'Associazione" ed ha la responsabilità del lavoratore.

E quindi?

Anche sulla base dei molteplici chiarimenti di fonte ministeriale che si sono succeduti nel tempo, i soggetti che prestano la propria attività spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, a favore delle "Associazioni" debbano essere equiparati a volontari.

Da ciò consegue che, ai fini di applicazione della norma per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) il volontario debba essere qualificato come "lavoratore".

Quindi: volontario = lavoratore.

Ma dov'è possibile trovare i riferimenti sul volontario = lavoratore in ambito associativo?

Il volontario, prima della riforma (D.lgs. n. 106 del 2009, poi così sostituito dall'art. 35, comma 1, lettera 0 - legge n. 98 del 2013 - C.d. decreto del Fare - poi così modificato dall'art. 20 del D.lgs. n. 151 del 2015) era addirittura equiparato in tutto e per tutto al lavoratore subordinato mentre oggi viene ad assumere una differente veste.

Il novellato Art. 3 comma 12-bis recita "(...) Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in

favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto (...)"

Leggendo la disposizione emerge quindi che se uno dei soggetti richiamati svolge la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, (da intendersi anche come il dirigente / legale rappresentante in ambito associativo) questi è tenuto, in ragione dell'Art. 21 del Decreto, a fornire al soggetto inserito nell'attività e che presta la propria opera dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Pertanto:

a) Quali sono i soggetti nei confronti trova applicazione l'Art. 21?

Ai sensi del primo periodo dell'Art. 3 D.lgs 81/2008 comma 12 bis:

- Volontari servizio civile;
- Volontari Associazioni di Promozione Sociale;
- Volontari Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- Volontari associazioni religiose;
- Volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale;
- direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di
 cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati
 nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
 nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
 promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
 sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

b) Quali gli oneri in capo all'Associazione?

Quelli previsti dall'Art. 21. Il che, effettivamente, semplifica gli oneri a carico dell'Associazione, in quanto ne deriva la possibilità giuridica di demandare agli stessi volontari l'attuazione delle misure di tutela identificate come necessarie.

L'Art. 21 rubricato "Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi" così testualmente recita:

- 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 - a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
 - c) Ma in cosa consiste il dovere di informazione?

Nell'art. 3 comma 12-bis è stabilito che il volontario riceva un'informativa dettagliata dei rischi e delle misure d'emergenza predisposte. Di fatto l'Associazione, anche se nei confronti dei lavoratori autonomi non ha l'obbligo di organizzare percorsi di informazione e formazione come per i lavoratori subordinati, non ne risulta però esonerato per le disposizioni presenti all'interno dell'art. 3 comma 12-bis del D.LGS.81/08.

Quindi è comunque consigliabile che l'Associazione preveda attività informative che consentano ai volontari di conoscere i rischi e pericoli presenti nello svolgimento della propria attività.

Tra le attività che è possibile mettere in atto per adempiere a tale obbligo ci sono:

- Riunioni tra i volontari, con la presenza di persone esperte in materia;
- Comunicare ai volontari i convegni riguardanti la salute e sicurezza organizzati da altri Enti;

- Pianificare percorsi di affiancamento dei volontari giovani con i volontari con più esperienza di servizio;
- Organizzare riunioni semestrali o annuali in cui si discutono le tematiche inerenti la sicurezza riscontrati con riferimento alla propria attività;
- Consegnare un'informativa con i rischi e misure preventive adottate dall'ETS.

Sul punto però la dottrina non è affatto concorde ed, anzi, difficilmente si potrà ricavare una lettura univoca dagli stessi esperti del settore.

Precisato infatti che l'applicazione dell'Art. 21 sarà possibile solo ed esclusivamente per i soggetti espressamente indicati all'Art. 3 comma 12 bis si è a lungo dibattuto, e si sta tutt'ora dibattendo, sulla portata effettiva della norma che, senza dilungarsi troppo, si può così sintetizzare:

L'Art. 21 si applica anche ai volontari che percepiscono le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi in virtù del richiamo espresso dell'Art. 3 comma 12-bis all'art. 67 comma lett. m) ma nei confronti dei quali non si possa in alcun modo ricondurre un rapporto etero-determinato. Diversamente, ovvero nel caso di etero-determinazione della prestazione, la presenza del mero collaboratore renderà obbligatoria la redazione del DVR, nomina RSL, sorveglianza sanitaria etc. Si ponga, ad esempio, il caso dell'Istruttore che venga chiamato a svolgere lezioni di tennis a determinate ore e con un determinato compenso. Non volendo entrare nel merito delle collaborazioni sportive, per le quali si attende pronta e chiara soluzione anche con l'imminente riforma dello sport che dovrebbe metter mano proprio alla tematica, è palmare che se dal punto civilistico, fiscale e contributivo il tecnico non possa essere inquadrabile né come lavoratore autonomo né, tanto meno, come lavoratore subordinato, per il D.lgs 81/08 dovrà in ogni caso essergli garantita dal sodalizio tutta la tutela possibile in termini di sicurezza del lavoro.

Tralasciando altri aspetti meramente teorici e tecnici, ciò in quanto ogni valutazione dovrà essere "ritagliata" e "vestita" sulle singole realtà ed in base alle specifiche esigenze e condizioni presenti nel luogo in cui opera, sarà comunque possibile una individuazione precisa degli obblighi in capo al sodalizio anche in base al potere di spesa e decisionale nell'abito dell'Associazione stessa.

In conclusione, o quasi.

Prima ancora di chiedersi se vi sia o meno in capo all'Associazione l'obbligo di redazione del DVR andrebbe pertanto analizzata la realtà associativa nel suo complesso. Per fare questo, però, è evidente che sarà necessario verificare i rischi effettivi ... e, dunque, una valutazione - anche solo per informare i volontari - andrà e dev'essere fatta.

Poi, evidentemente, sarà necessario possedere quantomeno una base giuridica di quanto si è chiamati a fare ma, soprattutto, di quello a cui si dovrà rispondere in caso di responsabilità e non solo nel caso

nefasto di incidente al volontario ma, soprattutto, proprio per aver omesso quella necessaria valutazione del rischio iniziale.

Facendo una breve carrellata basti pensare che l'impianto sanzionatorio prevede che il datore di lavoro/ dirigente (quindi il Presidente)

A) venga punito con l'arresto da tre ai sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro nel caso in cui:

- non provveda all'elaborazione del documento di valutazione del rischio, scritto in collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Art. 29 co. 1).
- non provveda alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione protezione ai sensi (art. 17
 co. 1 lett. b "obblighi non delegabili del datore di lavoro").
- B) Nel caso di presenza di lavoratori subordinati è punito con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro:
 - se viene adottato il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'art.28, comma 2, lettera b), c) o d) o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 o 3.
 - se viene adottato il documento di cui all'art.17, comma1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), primo periodo, ed f).

C) Non ultimo, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 3 comma 12-bis, art.18 comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1 lettera a) b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;

Oltre a ciò, e come detto, sarà poi necessario verificare, in caso di danni a persone o cose, tutti gli ulteriori profili di danno e di responsabili non solo, anche in questo caso, in sede penale ma anche in sede civile (contrattuale ed extracontrattuale).

Risposta alla domanda: devo fare il D.v.r.?

Preso atto che il Decreto 81/08 trova sempre e comunque applicazione anche per le realtà associative sarà innanzitutto necessario che il dirigente/presidente comprenda che il suo ruolo sarà quello proprio del datore di lavoro (avente funzioni anche di R.s.p.p. e non delegato a terzi soggetti abilitati esterni) assumendosi, in prima battuta, l'onere di fare una valutazione del rischio ritagliata alla realtà associativa che è chiamato a dirigere e rappresentare.

Inutile però dire che queste nozioni non potranno essere acquisite in internet o semplicemente sfogliando questo e-book risultando necessario farsi assistere da Professionisti del settore ed accedendo alle tante offerte formative che proliferano sul web per il tramite di Enti Accreditati i quali, dopo un periodo formativo si sole 16 ore, oltre ad un attestato avente validità quinquennale, offriranno una panoramica certamente

più chiara e, perché no, la risposta alla domanda se il d.v.r., per la particolare realtà che rappresento e dirigo, necessiti o meno l'elaborazione di un documento di valutazione del rischio.

Documento di valutazione del rischio che, per concludere, sarà solo parte di un tassello di un mosaico che si chiama sicurezza per una riapertura nei canoni della normativa vigente e nel primario rispetto della salute degli associati, tesserati e, più in generale, di tutti quei soggetti che a vario titolo operano e gravitano intorno alla realtà associativa.

Bonus, incentivi e aiuti da altri enti

Indipendentemente dai provvedimenti governativi vanno considerati anche gli interventi delle singole Amministrazioni locali, quali in primis le Regioni, degli Enti privati (Fondazioni e Banche) e degli Organismi sportivi. Molti soggetti pubblici e privati, preso atto del valore anche in termini prettamente economici che rappresenta lo sport in Italia, hanno infatti iniziato a mettere in campo fondi propri per tentare di fare fronte alla grave crisi che ha colpito il settore anche nell'ottica di una ripresa delle attività.

In ossequio al dettato costituzionale che, all'art 117, prevede un'operatività regionale anche per l'ordinamento sportivo.

REGIONE EMILIA ROMAGNA:

In data 16 aprile 2020 la Commissione Bilancio della Regione ha proposto un piano straordinario che prevede per il mondo sportivo uno stanziamento di 3.5 milioni di euro a supporto delle realtà sportive dilettantistiche.

In data 10 aprile 2020 con delibera 172/2020 sono stati approvati e pubblicati due avvisi pubblici per la concessione di contributi per eventi e progetti sportivi realizzati sul territorio regionale come da L.R. 8/2017 e Piano Triennale dello Sport 2018-2020 anche per il biennio 2020-2021.

REGIONE PIEMONTE:

Il Piano triennale 2020-22 per lo Sport, approvato il 5 Maggio 2020 dal Consiglio regionale e messo a punto dall'assessore Fabrizio Ricca, prevede un capitolo da 7 milioni e mezzo di euro di misure straordinarie per fronteggiare le situazioni di grande criticità provocate alle associazioni sportive dall'emergenza sanitaria in corso e aiutare la ripartenza del settore con un'attenzione particolare alle piccole realtà e all'attività giovanile, in modo da scongiurarne la chiusura definitiva.

Nel complesso, il Piano triennale si sviluppa su quattro assi d'intervento: impiantistica e promozione sportiva, sport tradizionali, tutela e promozione delle attività delle società storiche del Piemonte, sport invernali olimpici e paralimpici. Per la prima volta tratta insieme attività sportive e impiantistica e si rivolge al 36,2% dei piemontesi che praticano sport e alle 12.500 società sportive attive sul territorio, numeri che la Regione vorrebbe incrementare con azioni contro l'abbandono della pratica da parte dei giovani, attenzione ai disabili, incentivi per fare sport anche al di fuori degli impianti.

Si attende l'emanazione di apposito Bando per i contributi legati all'emergenza il quale vedrà impegnati 4 milioni che saranno destinati a coprire spese vive come bollette, affitti e stipendi e per sopperire alla mancanza di liquidità causata dall'emergenza. Inoltre, ad ogni associazione sportiva sarà dato 1 euro simbolico in più per ogni atleta tesserato. Altri 2 milioni e 200.000 euro saranno invece destinati all'adeguamento degli impianti, incluse le palestre. Sarà data attenzione agli atleti disabili.

REGIONE LOMBARDIA:

Emanato e prorogato il Bando Grandi Eventi Sportivi 2020-2021-2022 realizzati sul territorio lombardo. A causa dello stato di emergenza epidemiologica causato da COVID-19, con Delibera di Giunta n. 3013 del 30 marzo 2020 si sono stabiliti nuovi termini di presentazione delle domande anche per il Bando Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022, approvato con D.d.u.o. 2209 del 21/02/2020. Pertanto il termine precedentemente previsto per le ore 12:00 del 15 aprile è prorogato alle ore 12:00 del 31 maggio 2020.

REGIONE LAZIO:

Annunciato il 4 Maggio 2020 un pacchetto straordinario per lo sport che vende in totale un investimento di 5.1 milioni di Euro. Nello specifico è stato previsto di intervenire con un contributo a fondo perduto all'affitto per i due mesi di chiusura di circa il 40%, con un massimale fino a 1.500 euro.

Inoltre verrà prevista una forma di voucher da destinare, per famiglie con reddito più disagiato, ai ragazzi tra i 14 e i 21 anni, con 100 euro a ragazzo fino a dicembre. Il voucher sarà cumulabile, in caso di famiglie, con 50 euro per ogni figlio. Oltre a ciò previsti anche dei buoni sport da 400 euro, da destinare a una fascia di età tra i 6 e i 17 anni (soprattutto in previsione dei centri estivi) e agli over 65 anni.

La Regione è intervenuta anche con una riduzione dei canoni di concessione per gli spazi di sua competenza sulle aree demaniale proprie.

REGIONI FRIULI VENEZIA:

Sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale Ufficio Sport i provvedimenti adottati dalla Regione per sostenere le molteplici realtà operanti nei settori della produzione e della promozione culturale, nonché nel mondo dello sport, in questa delicata fase caratterizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID 19. In particolare con la legge regionale n. 10 del 18.05.2020, "Misure urgenti in materia di cultura e sport", si è provveduto ad ampliare e coordinare i provvedimenti già adottati con le leggi regionale n. 3 del 12 marzo 2020 e n. 5 dell'1 aprile 2020.

(http://lexview-

int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&legge=10&fx=lex&lista=0&lang=ita#)

DAL MONDO SPORTIVO

Si segnalano alcuni provvedimenti intrapresi dalle singole Federazioni per venire incontro alle proprie affiliate in questo stato emergenziale.

Delegazione competente sulla sede di residenza del Tesserato, il 50% della Quota di Iscrizione.

SPORT E PERIFERIE:

Sport e periferie" è il fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell'agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l'incremento della sicurezza urbana. Il piano è in attivazione.

I principali riferimenti normativi sono: D.L.185/2015, Legge n. 9/2016, D.P.C.M. 01/02/2016, D.P.C.M. 05/12/2016, D.P.C.M. 22/10/2018. Dal 18 Giugno 2019 la gestione del Fondo Sport e Periferie è demandata alla società Sport e salute Spa.

Recentemente il Ministro dello Sport ha annunciato che nel prossimo bando Sport e Periferie, previsto per fine Maggio, saranno rifinanziati i fondi che passeranno da 70 a 140 milioni.

Si segnalano, di seguito, le prime principali misure di sostegno per il mondo sportivo promanate dal da Federazioni e Regioni (in continuo aggiornamento).

FIP

Nella seduta del Consiglio Federale del 15 aprile 2020 sono stati stanziati 4 milioni di euro volto a sostenere la partecipazione delle società maschili e femminili all'attività sportiva della stagione 2020/2021. In particolare non sarà previsto alcun contributo per l'affiliazione, le iscrizioni ai campionati di competenza, la tassa di abbinamento agli sponsors, il tesseramento gare degli allenatori e il tesseramento per tutte le atlete e gli atleti di età compresa fra i 5 (quindi a partire dal settore minibasket) e i 20 anni. Sarà perciò dovuto solo il versamento delle tasse gara (che in ogni caso dovrebbero essere abbattute) e dei tesseramenti dei giocatori di età superiore ai 21 anni.

FIGH

Il Consiglio Federale, quale prima misura di intervento a favore degli affiliati, in attesa di poter definire ulteriori modalità, anche alla luce del supporto che potrà essere assicurato da fondi pubblici, ha deciso di attribuire un bonus equivalente al contributo di affiliazione, alla 1[^] rata di iscrizione e, dove previsto, al contributo di comunicazione:

 alle società militanti in Serie A1 maschile 2019/20 e alle società promosse in A1 maschile 2020/21, per l'iscrizione al campionato di serie A1 maschile 2020/21;

- alle società militanti in serie A1 femminile 2019/20 e alle società promosse in serie A1 femminile 2020/21, per l'iscrizione al campionato di serie A1 femminile 2020/21
- alle società militanti in serie A2 maschile 2019/20 e alle società eventualmente reintegrate in serie
 A2 maschile 2020/21, per l'iscrizione al campionato di serie A2 maschile 2020/21
- alle società che si iscrivano al campionato di serie A2 femminile 2020/21

In merito ai campionati di area, invece, il Consiglio Federale ha ritenuto di attribuire un bonus equivalente ad una quota parte dei contributi di iscrizione ai campionati di Area, calcolata in base al rapporto tra gare disputate e gare rimaste da disputare, per l'affiliazione ed iscrizione ai campionati di Area 2020/21 di confermare gli incentivi previsti dal Vademecum 2019/20 e per i quali, alla data del 9 marzo 2020, risultino soddisfatte le condizioni necessarie per il riconoscimento degli stessi.

FISR

La Federazione Italiana Sport Rotellistici, con proria Circolare 22 aprile 2020 ha reso noto adi aver dato esecuzione alla delibera approvata dal Consiglio federale straordinario del 16 aprile 2020 con cui ha azzerato le quote di affiliazione e tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021.

FGI (Federazione Ginnastica D'Italia)

Con proprio Protocollo 3276/CE Di.R. - EE del 15 Maggio 2020 è stata disposta una ripartizione delle quote di Iscrizione Formazione a Distanza. In particolare il Presidente Federale, con propria delibera del 14 maggio n. 87/SG/CEDIR, ha disposto che per quanto riguarda le Quote di Iscrizione a Moduli/Master utili per il conseguimento delle Qualifiche Tecniche di 1° e 2° livello organizzati in modalità a distanza e nel caso in cui fosse iscritto un Tesserato residente in un altro Comitato/Delegazione, venga corrisposto a quest'ultimo il 50% della Quota di Iscrizione. Pertanto la F.G.I. si è impegnata a versare le intere Quote di Iscrizione al Comitato/Delegazione organizzatore del Modulo/Master il quale, successivamente all'opportuno controllo che dovesse evidenziare la partecipazione di Tesserati residenti in altre Regioni, bonificherà a sua volta all'Organo Territoriale di giurisdizione, cioè al Comitato/

Riflessioni conclusive

Questo breve excursus, frutto di costante e amorevole cura alle realtà sportive dilettantistiche a maggior ragione in questo periodo di pandemia, non può esimerci dal fare alcune considerazioni di ordine generale.

Preso atto dell'impossibilità di fare fronte alla crisi che, come un'onda, non solo ci ha già travolto ma, probabilmente, porterà via con se tante di quelle certezze che ci hanno sin qui accompagnato, ci auguriamo che il Governo, e più in generale, chi dovrà normare il nuovo corso che ci si appresta a solcare, abbia la sensibilità di ricordare quanto l'associazionismo sportivo ha sempre offerto al nostro Paese.

Lasciando stare gli sterili dati (comunque di interesse per quanti vogliano approcciarsi al mondo sportivo in termini statistici per poi confrontarli con quelli finanziari e di economia pubblica) è di palmare evidenza che se di sport si parla anche in termini di Terzo Settore (laddove il primo è rappresentato dalla Pubblica Amministrazione ed il secondo dall'imprenditoria) i provvedimenti messi in campo non possono che apparire del tutto inadeguati evidenziando, peraltro, uno scollamento preoccupante tra Istituzioni e realtà associative. Molte delle iniziative intraprese, infatti, sembrano maggiormente orientate verso realtà di medio / grande dimensione, dimenticando così le realtà di piccole dimensioni ma che sono anche le più pulsanti del tessuto associativo, ma soprattutto non sono riuscite a calarsi nel contesto delle singole problematiche quotidiane. Purtuttavia ci si augura che la conversione in Legge del D.L. 18 da una parte, il preannunciato Decreto Aprile, dall'altro, possano dare risposte concrete (e attuabili) alle tante (troppe) sfide alle quali deve far fronte l'associazionismo sportivo.

Vero però che, al netto di ogni considerazione, le sportive dilettantistiche (ma a dire il vero anche gran parte dell'imprendiotoria italiana) nulla hanno fatto per arrivare "preparate" a momenti emergenziali come quello attuale. Ci si riferisce, ovviamente, al problema di liquidità che ha investito tutti indifferentemente mettendo in luce un problema che andrà presto risolto ed analizzato anche alla luce di questa ulteriore considerazione. I Presidenti dei sodali associativi che non hanno personalità giuridica oggi più che mai vivono sotto il giogo dell'art. 38 del codice civile che impone un vinvolo solidaristico, personale ed illimitato, del legale rappresentate per far fronte alle obbligazioni dell'ente. Motivo in più affinchè si possa arrivare ad una riforma dello sport (Legge 86/2019 in G.U. n. 191 del 16/08/2019) con maggiore consapolezza di quanta cura necessiti ancora il comparto sportivo augurandoci così che tutti gli sforzi fatti sino ad oggi, anche per combattere l'emergenza COVID-19, non siano stati vani. Comunque certi che i

Valori dello Sport continueranno ad essere da sprone ed esempio anche per le future generazioni e non solo per gli atleti, tecnici e dirigenti.